

# IL CONTRATTO SPORTIVO PROFESSIONISTICO L'EQUILIBRIO DINAMICO E DIALETTICO TRA CONCETTI CONSOLIDATI E NUOVI PROFILI DI SPECIALITÀ

di Francesca MITE\*

**Sommario:** 1. La “*vexata quaestio*” ordinamentale tra comunanza di scopi e profili di autonomia. 2. I fondamenti giuridici del contratto di lavoro sportivo. Profili di specialità. 2.1. La qualificazione giuridica del professionista sportivo. 2.2. Elementi di specialità della subordinazione sportiva. 3. La disciplina del lavoro subordinato sportivo con particolare riferimento alla sua costituzione. Profili critici. 4. Possibile inquadramento dogmatico del contratto sportivo professionistico subordinato nell'alveo del sottotipo contrattuale. 5. La risoluzione delle controversie di lavoro sportivo. Cenni sull'arbitrato.

## 1. La “*vexata quaestio*” ordinamentale tra comunanza di scopi e profili di autonomia

Le seguenti riflessioni hanno la pretesa di trattare i profili più interessanti e complessi del rapporto contrattuale degli sportivi professionisti. Senza alcuna pretesa di esaustività, cercherò di essere sintetica, nella consapevolezza di non tediare i tecnici del diritto, con trattazioni pedanti, la cui asserita onnicomprensività spesso si rivela

dannosa per la precisione e la correttezza dell'esposizione.

Segnatamente si procederà *in primis* con l'esame della valenza dei generali principi giuslavoristici in ambito sportivo, passando per l'analisi della speciale normativa adottata nel 1981 (legge 23 marzo 1981, n. 91) con la quale, per la prima volta è stato disciplinato il rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione sportiva professionistica, al precipuo scopo di dettare regole per la sua qualificazione<sup>1</sup>. Si passerà, poi,

\* Ricercatore in Diritto Privato Università Telematica Pegaso..

<sup>1</sup> Legge 23 marzo 1981, n. 91, recante “Norme in materia

all'inquadramento di tale peculiare figura contrattuale nell'ambito della categoria dei contratti, evidenziandone le peculiarità rispetto al contratto di lavoro tipico, non senza soffermarsi sulle modalità di risoluzione delle controversie che derivano dall'attuazione di siffatto contratto.

La trattazione di tali problematiche involge a monte la questione mai del tutto definita dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo e, conseguentemente, del riparto di giurisdizione tra giustizia sportiva e statale, atteso che possono insorgere conflitti tra i due apparati normativi nella concreta valutazione degli interessi di cui ciascuno di essi dispone (e ciò, nonostante la legge n. 280 del 2003)<sup>2</sup>. Ciò vale indubbiamente a rivestire la tematica in oggetto di aspetti di notevole complessità, a cui si aggiungono la particolarità del contesto sportivo e le peculiari figure che compongono il rapporto giuridico di lavoro sportivo: gli sportivi professionisti, nella veste di lavoratori e le società sportive, (che la legge impone assumano la forma di società per azioni o società a responsabilità limitata)<sup>3</sup>, nella veste di datore di lavoro.

di rapporti tra società e sportivi professionisti", poi modificata parzialmente dalla legge 18 novembre 1996, n. 586 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 485, recante "disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche", pubblicate rispettivamente in Gazz. Uff., 27 marzo 1981, n. 86 e Gazz. Uff., 20 novembre 1996, n. 272.

<sup>2</sup> Legge 17 ottobre 2003, n. 280, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", pubblicata nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2003, n. 243.

<sup>3</sup> L'art. 10, legge 23 marzo 1981, n. 91, oltre a richiedere che tali società siano costituite nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata, affiliate alle federazioni sportive e con l'obbligo perentorio di costituzione di un collegio sindacale, impone, quanto all'oggetto sociale, che svolgano esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali e che destinino una parte degli utili non inferiore al 10%, a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Prima della riforma introdotta dal decreto legge 20 settembre 1996, n. 485, convertito con la Legge 18 novembre 1996, n. 586, emanato in seguito alla sentenza "Bosman", l'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, vietava espressamente alle società sportive di perseguire qualsiasi scopo di lucro. Diversamente, ad oggi,

Da un'analisi del dato normativo non pare evincersi alcuna preminenza né dell'ordinamento sportivo, né di quello statale. Vi è piuttosto una certa mutualità di interessi o, se vogliamo, di scopo fra i due ordinamenti che, tuttavia, non di rado possono entrare in conflitto, come quando, durante la fase dinamica del rapporto contrattuale sportivo, l'applicazione del sistema delle norme federali interne rischia di pregiudicare interessi generali tutelati da norme del sistema sovraordinato<sup>4</sup>, nel qual caso sarebbe oppor-

la legge statuisce che «l'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva», in linea, tra l'altro, con quanto già si era auspicato in dottrina fin dagli anni ottanta. Per un esame della disciplina giuridica delle società sportive professionistiche prima e dopo la riforma apportata con decreto legge 20 settembre 1996, n. 485 e dell'assoggettamento a fallimento, si rinvia a F. FIMMANÒ, *Le società di calcio professionistico tra crisi d'impresa e crisi di sistema*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2008, pp. 11 s.; *idem*, *La crisi delle società di calcio e l'affitto d'azienda sportiva*, in *Dir. fallim.*, 2006, pp. 3 ss.; *idem*, *L'assegnazione del titolo sportivo come trasferimento coattivo e senza indennizzo dell'azienda calcistica* in *Dir. comm. Soc.*, 3/2003, p. 299 s.; *idem*, *Il Calcio Napoli vende i suoi campioni e deposita un bilancio di riduzione "fresco di giornata"*, in *Riv. notariato*, 1994, p. 1459. Sull'argomento si vedano anche i contributi dei seguenti Autori: U. APICE, *La società sportiva: dentro o fuori al codice civile?*, in *Riv. dir. fall.*, 1986 p. 538 s. che già rilevava, con sorprendente attualità, come nel clima della legislazione c'era già all'epoca «la tendenza a creare sempre più frequentemente categorie di soggetti i cui rapporti sono regolati da uno *ius singulare*; tendenza che è certamente da osteggiare, in quanto nel migliore dei casi, si finisce per originare privilegi e discriminazioni. In taluni casi, poi, non è tanto la ponderata volontà di sottrarre alla disciplina comune determinati soggetti a spingere il Legislatore sulla strada della riforma, bensì l'incapacità a resistere alla pressione di gruppi organizzati, che spesso emotivamente e prepotentemente, chiedono e invocano questa o quella riforma. In tal modo, il potere legislativo, sollecitato da spinte corporative, si muove male e si trasforma, come sul dirsi in una *machine a faire lois*», pp. 539 ss.; S. LANDOLFI, *La nuova società sportiva*, in *Società*, 1985, p. 15; G. MARASÀ, *Società sportive e società di diritto speciale*, in *Riv. soc.* 1982, p. 493; R. RORDORF, nota a Trib. L'Aquila 11 maggio 1985, in *Società*, 1985, p. 1311; R. MILLOZZA, *Il fallimento delle società sportive di calcio*, nota a Trib. Venezia 4 giugno 1984, in *Fallimento*, 1985, p. 196.

<sup>4</sup> Una eclatante manifestazione del conflitto di formazioni e di sistemi ordinamentali la si può ravvisare, ad esempio, in ipotesi di fallimento della società sportiva e conseguente applicazione del meccanismo di svincolo sportivo. Orbene, in tal caso, in nome della tutela degli interessi (evidente-

tuno che il contratto sportivo si spogliasse della specialità sua propria per rientrare nei ranghi del diritto comune. Intanto, infatti, l'ordinamento giuridico può "tollerare" che la prestazione dello sportivo professionista goda di uno *ius* singolare derivante dalla costruzione delle norme federali, in quanto siffatte disposizioni restino confinate a regolare interessi meramente interni all'ordinamento sportivo e non compromettano interessi superiori a tutela dei quali sono poste norme del sistema sovraordinato.

Lo studio sistematico delle disposizioni riguardanti il rapporto contrattuale professionistico sportivo rivela numerosi rinvii da un ordinamento all'altro. Basti pensare a titolo meramente esemplificativo, al rinvio compiuto dall'ordinamento statale all'ordinamento sportivo per la determinazione delle condizioni di appartenenza alla categoria dei dilettanti o dei professionisti. Ed invero, la legge in esame, all'art. 2, rubricato «Professionismo sportivo», individua quali sportivi professionisti «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distin-

---

mente superiori) di creditori e *stakeholders*, si impone una verifica di compatibilità tra la clausola federale da cui nasce il singolare diritto dell'atleta a svincolarsi dalla società e il sistema di cui agli artt. 72 e s. della legge fallimentare che lascia tendenzialmente sospesi i contratti, stante il potenziale depauperamento del patrimonio societario che deriverebbe. È del tutto evidente che l'interesse delle società sportive alla salvaguardia del proprio patrimonio va preso in dovuta considerazione, ma lo stesso interesse può essere più efficacemente salvaguardato a prescindere dalla normativa dello svincolo. E così, il meccanismo di funzionamento dello svincolo consente di evidenziare il conflitto tra i due ordinamenti anche sotto il profilo dell'esercizio del diritto di recesso che nel sistema giuridico sportivo è sottoposto a condizioni particolarmente gravose, laddove, invece, alla luce dei principi propri dell'ordinamento statale sovranamente assume a «diritto di dissociazione *ad nutum*»; così, F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, in *Dig. civ.*, Giuffrè, 1973, p. 361.

zione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

Altra forma di rinvio è nella scelta innovativa del legislatore statale di coinvolgere, nella disciplina del rapporto sportivo professionistico, l'ordinamento sportivo in una forma tanto intensa da affidare alle federazioni nazionali sportive, (insieme alle organizzazioni rappresentative delle società sportive e degli sportivi)<sup>5</sup> non solo la definizione dell'assetto degli interessi di cui sono portatrici le parti del rapporto sportivo professionistico (attraverso la predisposizione ad esse affidata del contratto tipo), ma anche l'approvazione dei contratti individuali di lavoro. Perplexità in ordine a tale opzione derivano dalla considerazione che quello sportivo è pur sempre un sub-ordinamento convenzionale, ad appartenenza volontaria e, pertanto, prevalentemente funzionale alla tutela degli interessi dei propri associati, *rectius* tesserati.

Ciò premesso, questa modesta indagine muove da una complessiva ricostruzione del rapporto contrattuale professionistico, inquadrato nella sua duplice dimensione ordinamentale (norme federali e norme statuali), per giungere quindi a provare a delineare, sia pure in termini di prima approssimazione (*dubium sapientiae initium est*), una collocazione del rapporto contrattuale sportivo professionistico oltre che nell'ambito della specialità, anche in quello del sottotipo contrattuale. Se, infatti, la qualificazione in termini di specialità ha carattere utilmente descrittivo, essendo priva di ricadute specifiche sulla disciplina applicabile che resta sempre la medesima, qualche valenza sul piano applicativo può assumerla quella in termini di sottotipo contrattuale. Si può, dunque, a questo punto esaminare

---

<sup>5</sup> Le federazioni partecipano all'accordo come portatrici del comune interesse delle parti alla corretta organizzazione dell'attività sportiva e, quindi, nell'interesse superiore facente capo all'ordinamento sportivo nel suo complesso. E tale posizione di soggetto *super partes* delle federazioni è stata evidenziata dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva nel parere n. 2/2010 del 30 luglio 2010, reso su richiesta della F.I.G.C., proprio in merito al ruolo delle federazioni in sede di stipulazione degli accordi collettivi.

la normativa più da vicino, per mettere a fuoco alcune peculiarità del fenomeno lavorativo sportivo. Benché, infatti, l'attività sportiva possa senza dubbio formare oggetto di prestazioni, e possa dunque essere dedotta in contratto quale prestazione lavorativa, si vedrà che quando la prestazione sportiva è resa a fronte del pagamento di un corrispettivo, l'impronta intrinsecamente sportiva finisce inesorabilmente per influire anche sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa sportiva, rendendo il confine sport - lavoro particolarmente incerto.

## 2. I fondamenti giuridici del contratto di lavoro sportivo. Profili di specialità

La già citata legge 23 marzo 1981, n. 91 rappresenta la manifestazione più eclatante della volontà da parte dell'ordinamento statale di delimitare l'autoregolazione interna all'ordinamento sportivo che, seppur autonomo, deve pur sempre - in quanto, si ripete, sub ordinamento convenzionale-sottostare al primato dell'ordinamento statale, quale garante della dignità dell'individuo e della libertà di autodeterminazione nell'esercizio della propria attività lavorativa, così come previsto dagli artt. 2 e 4 Cost. Si tratta in sostanza di misurare il potere statutario e regolamentare esercitato dalle federazioni sportive, quale esemplificazione del più generale potere di autonomia privata consacrato nell'art. 1322 c.c.

Il legislatore ha, dunque, fissato alcune regole fondamentali in ordine alla problematica, che per lungo tempo ha formato oggetto di vivace dibattito teorico dottrinario e giurisprudenziale<sup>6</sup>, relativa alla qualifica-

*professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1974, p. 151; C. SCOGNAMIGLIO, *In tema di responsabilità delle società sportive ex art. 2049 c.c. per l'illecito del calciatore*, in *Dir. giur.*, 1963, p. 81, il quale fonda la propria tesi qualificando il rapporto tra calciatore e società come "contratto di ingaggio", assimilabile, questo, solo al lavoro autonomo. Per l'orientamento dottrinario che, invece, del rapporto di lavoro intercorrente tra atleti e società sportive, evidenziava la natura associativa, rilevando la coincidenza di interessi tra società e atleti, entrambi perseguendo il comune fine di esercitare un'attività ludica e discorreva ora di contratto innominato, ora di contratto atipico, si rinvia, rispettivamente a P. BARILE, *La Corte delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, in *Giur. it.*, 1977, I, p. 1411 e a L. VESPIGNANI, *Il rapporto fra il giocatore e la società sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1960, pp. 339 s., per il quale il contratto sportivo, pur avendo indubbie analogie col contratto di lavoro, non si identifica con esso e costituisce un contratto atipico. Della medesima opinione, tra gli altri, G. NICOLINI, *Collocamento e lavoro sportivo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1979, p. 427. Per la dottrina propensa, invece, a ricondurre l'attività degli atleti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e alla disciplina codicistica di cui agli artt. 2094 e ss. c.c., si rinvia a A. MARTONE, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, p. 117; C. GIROTTI, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1977, p. 183; R. BORRUSO, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, p. 72; F. POCHINI FREDIANI, *Aspetti sostanziali e processuali del "vincolo" dei calciatori professionisti*, in *Riv. dir. sport.*, 1967, p. 179. Analogamente, in giurisprudenza, si registravano oscillazioni in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro sportivo. Un primo significativo intervento risale agli anni cinquanta quando la Corte di Cassazione, in merito al rapporto che ebbe a definire "di appartenenza" tra un calciatore e l'associazione sportiva, qualificò il relativo contratto di lavoro, come di prestazione d'opera, fonte soltanto di un diritto di credito (tra l'altro non risarcibile); si veda, sul punto, Cass. civ., 4 luglio 1953, n. 2085, in *Giur. lav.*, 1953, I, 1, p. 828. Mutando radicalmente indirizzo, qualche anno dopo, i giudici di legittimità, in merito ad una controversia tra la società Milan ed un suo calciatore, Raccis, nuovamente chiamati ad evidenziare i fondamentali caratteri del rapporto di lavoro sportivo con riferimento alla prestazione dei calciatori professionisti, ritennero di poter inquadrare nella figura tipica del contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., sia la natura che gli effetti giuridici del rapporto di attività sportiva lavorativa, stante i requisiti della continuità, esclusività e professionalità e stante, altresì, l'assoggettamento di siffatti professionisti al potere direttivo e gerarchico dell'ente da cui dipendevano, oltre che l'inserimento nel quadro di una complessa organizzazione economica e tecnica di lavoro per il raggiungimento dei fini suoi propri; più precisamente, la Corte ritenne sussistente il vincolo della subordinazione, individuabile «nell'obbligo di mantenere un contegno disciplinato e una condotta civile e sportiva irreprensibile e regolare», nonché «nel divieto di prendere parte a manifestazioni sportive estranee alla società di appartenenza, anche se tenute nei periodi di riposo o di

<sup>6</sup> La collocazione dei rapporti in questione all'interno degli schemi generali dell'autonomia e della subordinazione si è in passato diversamente atteggiata sia in dottrina che in giurisprudenza. Quanto alla dottrina, per l'orientamento che considerava il rapporto intercorrente tra l'atleta e la società sportiva una fattispecie riconducibile al contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c., si rinvia a F. BIANCHI D'URSO, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato*, in *Dir. lav.*, 1972, I, pp. 396 ss., S. GRASSELLI, *L'attività dei calciatori*

zione giuridica, in termini di autonomia o di subordinazione, della prestazione sportiva resa a fronte del pagamento di un corrispettivo e, quindi, del rapporto di lavoro sportivo.

È merito del legislatore del 1981 aver approntato una complessiva e strutturale valutazione del fenomeno contrattuale nel cui ambito si svolge l'attività sportiva professionistica, adottando, peraltro, una soluzione più rispondente alle esigenze di garanzia e di rispetto dei diritti dei lavora-

sospensione dell'attività agonistica». Sul punto, si veda, Cass. civ., 21 ottobre 1961, n. 2324, in *Foro it.*, 1961, I, p. 1608. Sempre in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, assume particolare rilevanza altra pronuncia della Cassazione, intervenuta a distanza di appena due anni da quella che andava fortemente nel senso della "subordinazione". Pronuncia isolata, con la quale i giudici ne evidenziarono la natura *sui generis* del contratto de quo allontanandolo da una collocazione subordinata. L'aspetto che si concretizza in un rapporto di lavoro tipico dello sport professionistico venne considerato dai giudici di legittimità alla stregua di un dato quasi marginale, ritenendo, di contro, basilare la connotazione dell'*homo ludens*, ovvero dell'atleta quale «soggetto per eccellenza di tutto l'ordinamento sportivo». Per la Suprema Corte, in particolare, mentre il lavoro nasce sempre come rapporto bilaterale in ogni sua forma (subordinata, associata o autonoma), «l'attività sportiva è un'espressione individualistica, frutto d'iniziativa personale». Per tale prospettazione giurisprudenziale, si veda, Cass. civ., 2 aprile 1963, n. 811, in *Giust. civ.*, 1963, I, p. 1892. A conclusione della vicenda, intervenne nuovamente la Cassazione, questa volta a Sezioni Unite, nel gennaio del 1971. In seguito al tragico incidente in cui perse la vita il calciatore Meroni, decidendo incidentalmente sulla richiesta di risarcimento danni per responsabilità del terzo, peraltro ammettendola, i giudici di legittimità affermarono che «le prestazioni dei giocatori professionisti, oltre a rivestire i caratteri della continuità e della professionalità, sono altresì caratterizzate dalla collaborazione, nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, e dalla subordinazione al potere direttivo e gerarchico dell'ente da cui dipendono». La sentenza delle Sezioni Unite nota soprattutto per aver affermato il l'innovativo principio dell'ammissibilità della tutela aquiliana del credito, in questa sede rileva per aver sancito che malgrado il riconoscimento di particolari caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato sportivo rispetto all'ordinario rapporto di lavoro subordinato (basti pensare, ad esempio, alla previsione della facoltà di recesso *ad nutum*), queste «non bastano a snaturarne l'essenza giuridica, che, nelle sue linee fondamentali e nel suo sostanziale contenuto, resta quella di un contratto di lavoro subordinato, fonte soltanto di obbligazioni e di diritti di credito». Sul punto, si veda Cass., sez. un., 1971, n. 4174, in *Riv. dir. sport*, 1971, p. 68.

tori nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Tuttavia, la legge presenta diversi profili problematici e pecca in più parti di chiarezza, alimentando delle ambiguità che, piuttosto che tutelare il professionista sportivo, più frequentemente lo espongono al rischio di prevaricazione da parte delle società e delle federazioni sportive.

Ciò detto, la riflessione deve riguardare la qualificazione giuridica del rapporto sportivo professionistico, ma anche le conseguenze che da siffatta qualificazione derivano sul piano della tipicità contrattuale<sup>7</sup>, per cui si impone l'esame di alcune fra le più significative disposizioni dalle quali, peraltro, emergono delle linee non sempre precise con inevitabili ricadute sul piano pratico.

### 2.1. La qualificazione giuridica del professionista sportivo

L'ambito di applicazione soggettiva della legge è delimitato alla categoria degli sportivi professionisti qualificandosi come tali: «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

La qualificazione di professionista sportivo dipende quindi dalla ricorrenza di tre requisiti: 1) la continuità dell'attività sportiva (*rectius* non occasionalità), intesa quale durata temporale che trascenda la singola occasione sportiva; 2) la sua onerosità e

<sup>7</sup> Sul problema della tipicità contrattuale quale «sorta di prisma dei problemi dell'autonomia privata e dei suoi limiti, dato che è strettamente legato sia a quello del potere dei privati di concludere contratti non appartenenti ai tipi aventi una disciplina particolare, sia a quello della meritevolezza dell'interesse concreto perseguito nei contratti atipici (art. 1322 c.c.)», si rinvia a E. GABRIELLI, *Contratto e contratti*, Utet, 2011, p. 10.

3) la qualificazione della federazione competente in base alle direttive del C.O.N.I. Requisiti, quindi, oggettivi e soggettivi.

Il legislatore non chiarisce se tale elencazione debba o meno ritenersi tassativa.

Orbene, pare opportuno propendere, contrariamente all'orientamento giurisprudenziale recentemente affermato<sup>8</sup> per la soluzione negativa, attesa l'esigenza di uniformità di disciplina ed i cambiamenti continui e repentini, che possono investire l'ambito sportivo, cosicché la legge sul professionismo sportivo è estensibile anche a tutti quei nuovi lavoratori sportivi che esplicano attività sempre più rilevanti nell'ambito delle società sportive, (basti pensare a titolo meramente esemplificativo al massaggiatore, o anche al medico sociale);

Limitatamente alla sola figura dell'atleta professionista, il legislatore introduce, poi, una qualificazione di rapporto di lavoro subordinato con la società di appartenenza. L'art. 3, rubricato «Prestazione sportiva dell'atleta», statuisce, infatti, che «la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme della presente legge»<sup>9</sup>, così escludendo dal proprio ambito

di applicazione le ipotesi di contratto di lavoro sportivo gratuito, stabilendo l'incompatibilità tra il contratto di lavoro subordinato e la gratuità della prestazione. Il fatto, poi, che al successivo comma 2, la legge elenchi espressamente tre ipotesi in cui la prestazione sportiva, sempre solo dell'atleta, costituisce oggetto di lavoro autonomo e, precisamente, di prestazione d'opera, in presenza delle quali deve escludersi l'applicazione della legge, conferma che tale elenco sia da intendersi come tassativo. Giammai, quindi, le parti, laddove una di esse fosse un atleta, potrebbero pattuire un contratto di lavoro sportivo autonomo al di fuori delle ipotesi specificamente previste. In sintesi, la prestazione dell'atleta sarà oggetto di contratto di lavoro autonomo ove ricorra almeno una delle seguenti ipotesi, ciascuna delle quali rientra nella logica di esclusione dal lavoro subordinato: «l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni sportive tra loro collegate in un breve periodo di tempo», il contratto di lavoro sportivo che si possa presumere, *rectius* qualificare subordinato, deve avere, quindi, per oggetto una prestazione estesa nel tempo che

<sup>8</sup> Cass. civ., Sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9551, in *Mass. giur. it.*, 2008, secondo cui: «L'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 opera una distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), cui va applicata la medesima legge n. 91, e gli altri sportivi professionisti (quali, ad esempio, massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato; nel medesimo senso, meno recentemente, Cass. civ., Sez. lav., 08 settembre 2006, n. 19275, in *Mass. giur. it.*, 2006.

<sup>9</sup> Generalmente in dottrina si discorre di presunzione *iuris et de iure*: pare, tuttavia, preferibile discorrere di vera e propria qualificazione laddove si tratti di presunzione che non ammette prova contraria; ciò, tanto più, se è vero come è vero quanto sosteneva Aristotele, ovvero che ogni definizione è valida nei limiti delle premesse. In ogni caso, a prescindere che si voglia leggere nelle parole del legislatore una presunzione ovvero una qualificazione, statuire che la prestazione dell'atleta formi oggetto di contratto di lavoro subordinato con la società di appartenenza, contrasta con il principio generale, storicamente affermato e recentemente ribadito dai giudici di legittimità, secondo cui «premes-

che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, l'elemento tipico che contraddistingue il primo delle due tipologie è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa». Su punto si veda Cass. civ., Sez. lav., 02 maggio 2012, n. 6643, secondo cui: «ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, costituisce requisito fondamentale il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 975, in *Pluris*, 2012, (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I bis, n. 2585/2005)». Cass. civ., Sez. lav., 08 febbraio 2010, n. 2728, in *Ced Cassazione*, 2010; ancora, Cass. civ., 11 febbraio 2004, n. 2622, in *Arch. Civ.* 2004, p. 1468; Cass. civ., 10 maggio 2003, n. 7171, in *Arch. Civ.* 2004, p. 397.

trascenda dal singolo evento sportivo organizzato<sup>10</sup>; «l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione ed allenamento»<sup>11</sup>; infine, la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure, cinque giorni mensili, oppure trenta giorni per ciascuno anno<sup>12</sup>.

## 2.2. Elementi di specialità della subordinazione sportiva

Alla luce di quanto si è finora detto, la qualificazione di professionista sportivo dipende dalla ricorrenza di requisiti oggettivi e soggettivi.

Quanto ai requisiti soggettivi, si è già accennato al particolare potere assegnato alle federazioni in materia di qualificazione dei professionisti sportivi. Si tratta di un inter-

vento qualificatorio che è ancor elevato a vero e proprio presupposto legale del contratto professionistico tra società e sportivo<sup>13</sup>. Tale consolidato indirizzo legislativo che delega *in toto* il potere di qualificazione alle federazioni sportive è stato, peraltro, confermato nei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, approvati dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012<sup>14</sup>.

Quanto ai requisiti oggettivi, vale a dire onerosità e continuità della prestazione, è significativo che il legislatore sia pervenuto alla identificazione della prestazione dell'atleta, quale oggetto del contratto di lavoro subordinato e, dunque, alla qualificazione di contratto di lavoro subordinato sportivo, prescindendo da ogni riferimento all'elemento della etero direzione, ossia del vincolo di soggezione dell'atleta al potere

<sup>10</sup> Tale ipotesi evoca il concetto dell'opus, dell'obbligo di risultato. La Suprema Corte, in rapporto a tali previsioni, ha ribadito più volte la natura di lavoro autonomo della prestazione atletica in favore della squadra nazionale, non ritenendo configurabile in tale ipotesi una situazione di distacco o comando dalla società di appartenenza, escludendo in questo modo il venir meno della natura lavorativa della prestazione resa in tale contesto. Al riguardo, in giurisprudenza, è stato precisato che «i compensi erogati in favore di giocatori professionisti dalla federazione italiana gioco calcio (organo del Coni) in relazione alla loro partecipazione a squadre nazionali in incontri calcistici di tipo internazionale (nella specie, ai campionati del mondo del 1982), hanno carattere di redditi di lavoro autonomo, tenendo conto che detta partecipazione, ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91 sul professionismo sportivo, configura un'attività lavorativa, ma difetta dei connotati della subordinazione, non essendo, in particolare, ricollegabile a "comando" o "distacco" da parte delle singole società sportive di appartenenza; Cass. civ., 14 giugno 1999, n. 5866, in Mass. giur. it., 1999.

<sup>11</sup> Tale ipotesi richiama la nozione della subordinazione tecnica, della diligenza preparatoria. In dottrina, tuttavia, sono stati evidenziati gli effetti distorsivi che derivano da un simile impegno contrattuale, affidandosi ad un dato formale, ovvero la clausola scritta, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, «che andrebbe invece verificata in concreto secondo i tradizionali principi giuslavoristici». Così, B. Bertini, Il contratto di lavoro sportivo, in Contr. impresa, 1993, p. 750.

<sup>12</sup> Fortemente critico nei confronti della norma che attribuisce alla brevità del rapporto, tassativamente quantificata, valore preclusivo del carattere subordinato del contratto di lavoro sportivo, B. Bertini, La responsabilità sportiva, Milano, Giuffrè, 2002, p. 750.

<sup>13</sup> La dottrina prevalente è fortemente critica riguardo alla scelta di far dipendere l'acquisizione di uno status, dal quale poi dipende l'applicabilità di diritti e garanzie di cui alla disciplina speciale ex legge 23 marzo 1981, n. 91, da un elemento astratto come la qualificazione, piuttosto che dalla situazione di fatto, ciò costituendo un'anomalia della legislazione giuslavoristica. In tal senso L. Mercuri, Sport professionistico in Noviss. dig. it., UTET, Torino, 1987, p. 519. Si veda, anche L. Nannipieri, in Sport e ordinamento giuridici, L. Bruscuola, R. Romboli, Ed. Plus, 2009, pp. 219-220, per il quale «si tratta certamente di una forte deviazione rispetto ai principi generali del diritto del lavoro [...], deviazione di dubbia compatibilità con i principi costituzionali di ragionevolezza, parità di trattamento e tutela del lavoro in tutte le sue forme».

<sup>14</sup> Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate - Deliberazione n. 1458 Consiglio Nazionale 2 febbraio 2012. Approvazione PCM 7 giugno 2012 - consultabile in [www.dirittocalcistico.it](http://www.dirittocalcistico.it); art. 13 rubricato «Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche», commi 2 e 3, a norma del quale «In considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23/3/1981, n. 91 e successive modificazioni. L'istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.».

direttivo, organizzativo e disciplinare<sup>15</sup>. Ciò che, infatti, assume rilievo per il contratto di lavoro sportivo subordinato dell'atleta è, ovviamente, l'onerosità<sup>16</sup>, ma anche e, soprattutto, la continuità della prestazione sportiva e le tre fattispecie di integrazione del lavoro autonomo, considerate dalla legge veri e propri requisiti validi a configurare *a contrario* il rapporto di lavoro sportivo professionistico del solo atleta come subordinato. Sulla base delle indicazioni normative, infatti, la prestazione onerosa sportiva dell'atleta assume carattere subordinato allorché non sia occasionale, sia sottoposta ai poteri di coordinamento da parte della società sportiva e sia connotata da un'apprezzabile durata che possa essere espressa di uno *status* di dipendenza.

Si può quindi correttamente apprezzare che il legislatore, nel qualificare *ex lege* come lavoro subordinato solo quello che ha ad oggetto la prestazione dell'atleta professionista, abbia "creato" una figura speciale di subordinazione, sportiva, disegnandola non già con i tradizionali tratti della etero direzione e del coordinamento spazio temporale, quanto rimarcando il profilo dell'onerosità, innanzitutto e, poi, sull'estensione quantitativa della prestazione cosicché, per contratto l'atleta impieghi in modo durevole e non occasionale

le proprie energie fisiche. Sulla scorta di quanto innanzi, un raffronto con il "tipo" di lavoro subordinato quale si deduce dal codice civile e dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale, rivela quanto sia piuttosto singolare la scelta del legislatore di elevare ad elemento decisivo e necessario per la configurazione del rapporto di lavoro subordinato sportivo, oltre all'onerosità, anche la **continuità**.

Diversamente, nel contesto per così dire civilistico ordinario, oneroso e continuativo, (sempre nel senso di non occasionale), può essere anche il lavoro autonomo, (basti pensare a titolo meramente esemplificativo al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, al lavoro a progetto) e d'altro canto, sempre in prospettiva civilistica, onerosità e continuità possono non bastare a qualificare il rapporto come di natura subordinato, essendo necessaria la ricorrenza anche di altri requisiti, tanto la continuità può mancare, (basti pensare al lavoro intermittente, o a chiamata, ovvero "*job on call*"), senza che ciò valga ad escludere una qualificazione in termini di rapporto di lavoro subordinato.

Quindi, la "continuità" diventa elemento decisivo e necessario per la configurazione del rapporto di lavoro subordinato (**sportivo**), elevata a caratteristica discriminante del lavoro sportivo in autonomo e subordinato. Se, quindi, in prospettiva sportiva, la non occasionalità dell'attività sportiva è uno dei tratti della subordinazione sportiva, così non è in prospettiva civilistica, ove, pur ricorrendo nella maggior parte dei lavori subordinati, essa non è decisiva per affermare la natura subordinata del lavoratore *tout court*, i cui indici sintomatici sono, ricordandoli a me stessa, (oltre alla continuità) anche l'esclusività della prestazione, l'assenza del rischio di impresa a carico del lavoratore, l'obbligo di osservare un orario di lavoro stabile e predeterminato, la cadenza e la forma della retribuzione calcolata *ratione temporis* in misura fissa e continuativa -, l'utilizzazione di strumenti di lavoro, lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro, l'inserimento

<sup>15</sup> Laddove, invece, anche recentemente è stato ribadito dai giudici di legittimità che «Elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discrezionale rispetto a quello di lavoro autonomo, è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro»; Cass. civ. Sez. lavoro, 28/12/2012, n. 23999, in Dir. e Pratica Lav., 2013, 26, 1691; nel merito, si veda Trib. Milano Sez. lavoro, 19/07/2011, in Pluris Cedam, 2011.

<sup>16</sup> Sull'onerosità della prestazione sportiva, la legge è incontrovertibile, sia quando all'art. 2 stabilisce che «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo *oneroso* con carattere di continuità», sia quando all'art. 3 stabilisce che «la prestazione a titolo *oneroso* dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato».



del lavoratore nella struttura organizzativa dell'ente<sup>17</sup>.

Non solo. L'impronta intrinsecamente subordinata che il legislatore ha voluto imprimere alla prestazione sportiva emerge anche con riferimento ad altro peculiare profilo della disciplina del contratto di lavoro sportivo, quello che attiene all'oggetto del contratto medesimo, ovvero alla prestazione dello sportivo a fronte del pagamento del corrispettivo da parte della società, così come cristallizzato dalla legge. Il quarto comma dell'art. 4 che disciplina il lavoro subordinato e prevede che «nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici». Osservando il sistema delle fonti federali - ed in particolare quelle del settore calcio, quale sport più diffuso al mondo la cui organizzazione, sia a livello nazionale che internazionale, rappresenta non a caso il riferimento per tutte le altre discipline - tale disposizione trova corrispondenza nell'art. 10, comma 1 del Nuovo Accordo collettivo tra Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti serie A (LNPA) e Associazioni Italiana Calciatori (AIC) in vigore dal 7 agosto 2012<sup>18</sup>, a norma del quale il calciatore ha il dovere di eseguire la prestazione sportiva, evidentemente comprensiva di allenamenti e gare, nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società, con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre pre-

scrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Ciò detto, viene piuttosto naturale misurare la subordinazione sportiva rispetto alla subordinazione delineata nel codice civile per il prestatore di lavoro tout court.

Secondo l'art. 2094 c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». Come confermato da numerose pronunce giurisprudenziali<sup>19</sup>, la subordinazione civilistica derivante dal prestare il lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, ha alla sua base principalmente i doveri contenuti negli artt. 2104 e 2105 c.c. quelli, cioè, di diligenza, obbedienza e fedeltà.

Ebbene, anche nella subordinazione per così dire sportiva - integrata più precisamente dall'obbligo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici e dall'elemento della continuità e della onerosità - si possono individuare prescrizioni riconducibili agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c., propri della subordinazione civilistica<sup>20</sup>. Ma sulla scorta delle fonti federali e degli accordi collettivi, si può rilevare che l'assoggettamento alla etero-direzione per lo sportivo professionista è assai più intenso rispetto a quello del comune lavoratore subordinato.

Per esempio, leggendo il già citato accordo collettivo per i calciatori di serie A, all'obbligo di diligenza possono ascriversi di-

<sup>17</sup> Sugli indici che rivelano lo svolgimento di fatto di un rapporto di impiego, quali la subordinazione gerarchica, l'esclusività e la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario di lavoro, la retribuzione in misura fissa e continuativa e l'inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell'ente, in giurisprudenza, si veda: Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2012, n. 5848, in *Pluris*, 2012; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2012, n. 3115 in *Pluris*, 2012; Trib. Perugia, sez. lav., 10 aprile, 2012, in *Pluris*, 2012; Cass. civ., sez. lav., 12 gennaio 2012, n. 248, in *Foro it.*, 2012, 2, 1, 422; Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2011, n. 6021, in *Pluris*, 2011.

<sup>18</sup> Disponibile su [www.assocalciatori.it](http://www.assocalciatori.it).

<sup>19</sup> Trib. Firenze, 14 aprile, 2003, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 6, 2; Cass. civ., Sez. lav., 27 novembre, 2002, n. 16805 in *Guida dir.*, 2003, 6, 66, *Mass. giur. lav.*, 2003, 127 nota di STANCHI, Cass. civ., Sez. lav., 06 luglio 2001, n. 9167 in *Mass. giur. it.*, 2001, *Mass. giur. lav.*, 2001 nota di GRAMICIA, *Orient. Giur. Lav.*, 2001, 1, 714, *Riv. it. dir. lav.*, 2002, 2, 272 nota di AGOSTINI, *Foro it.*, 2002, 1, 134; Cass. civ., Sez. lav., 06 luglio 2001, n. 9167 in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, II, 272 nota di AGOSTINI, *Orient. Giur. Lav.*, 2001, 1, 714, *Foro it.*, 2002, 1, 134.

<sup>20</sup> In tal senso, in dottrina si rinvia a G. Nicoletta, *Diritto dello sport*, Altalex, 2011, p. 141.

verse disposizioni, delle quali a titolo dimostrativo se ne elencano solo alcune: l'art. 9, comma 1, ove obbliga il calciatore a curare la propria integrità psico-fisica e ad astenersi da ogni forma di attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la migliore condizione, in funzione della prestazione sportiva, determinando una particolare forma di diligenza per così dire organizzativa e funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa vera e propria; l'art. 10, comma 1, ove statuisce che il calciatore ha il dovere di eseguire la prestazione sportiva, comprensiva di allenamenti e gare, nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società, con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici; l'art. 10, comma 5 ove richiede, a cura degli strumenti di lavoro forniti dal datore, che il calciatore custodisca con diligenza gli indumenti e i materiali forniti dalla Società, pena il rimborso degli stessi. Alla medesima prospettiva può essere ascritto l'art. 7, comma 2, ove statuisce che il calciatore deve partecipare agli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla società oltre che, ovviamente, partecipare alle gare; l'art. 9, comma 2, ove obbliga l'atleta a sottoporsi periodicamente ai controlli medico-sanitari, disposti dalla società per il contrasto al fenomeno del *doping* sì da consentirle un costante monitoraggio dello stato psico fisico dell'atleta e valutarne l'idoneità all'impiego in squadra; ancora, il su richiamato art. 10, comma 1, già evidenziato quale tratto caratterizzante la natura subordinata del rapporto di lavoro sportivo ma specificazione anche del dovere di obbedienza; l'art. 14, comma 3, che prevede il singolare potere della società di sottoporre il calciatore infortunato o malato alle cure che la medesima società ritenga necessarie (fermo restando, tuttavia, il legittimo rifiuto del calciatore, per il caso in cui ritenga le strutture mediche indicate dalla società inadeguate). Corrispondenza, infine, con l'obbligo di fedeltà è, sempre a titolo dimostrativo, nell'art. 10, comma 2, secondo cui il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società.

Quindi, la più forte intensità della subordinazione sportiva segna in termini peculiari il rapporto di lavoro sportivo.

Premesso intanto che la qualificazione di lavoro subordinato e la speciale definizione della "subordinazione sportiva" che si ricava dagli indici normativi, così come i profili individuati dalla legge ai fini dell'autonomia del rapporto di lavoro sportivo<sup>21</sup>, riguardano esclusivamente l'attività dell'atleta tesserato presso una società sportiva professionistica<sup>22</sup>, per gli altri sportivi professionisti (allenatori, direttori tecnico sportivi, preparatori atletici), la qualificazione del rapporto contrattuale con la società e, in particolare, la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione dovrà essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in base ai tradizionali criteri interpretativi civilistici di cui agli artt. 2094 e 2222 c.c.<sup>23</sup>. Da siffatto accertamento in concreto ben potrebbe delinearci anche un diverso rapporto contrattuale che non necessariamente deve identificarsi nel lavoro autonomo, ma che può corrispondere anche al lavoro subordinato ordinario o ad altra tipologia negoziale.

### 3. La disciplina del lavoro subordinato sportivo con particolare riferimento alla sua costituzione. Profili critici

Coerenti con l'obiettivo prefissato nell'incipit, valutiamo il profilo della costituzione del rapporto di lavoro, passando per

<sup>21</sup> In dottrina sono stati evidenziati i caratteri di specialità anche dei delimitati tratti di autonomia. Al riguardo, si rinvia a C. Romeo, Il lavoro sportivo tra subordinazione e autonomia: il dilemma ordinamento statale o sportivo, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 4, 2008, p. 339; ad opinione dell'Autore.

<sup>22</sup> Unanimemente, in dottrina, *ex multis*, si rinvia a G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, p. 210 s.; L. CANTAMESSA - G.M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 154.

<sup>23</sup> Cass. civ. Sez. lavoro, 01/08/2011, n. 16849, in CED Cassazione, 2011, secondo cui «[...] anche ove l'attività sia stata svolta a favore di una associazione dilettantistica (nella specie, con mansioni di massaggiatore e di assistenza per le esigenze della squadra di calcio), è configurabile una prestazione di lavoro subordinato».

il già citato art. 4 rubricato "Disciplina del lavoro subordinato sportivo"<sup>24</sup>, premettendo sin da ora che il rapporto di cui si discorre è regolato da una pluralità di fonti: non solo la legge speciale che si sta esaminando, ma anche le norme del codice civile e della legislazione del lavoro non incompatibili con le particolarità della fattispecie e, non ultimo, le norme federali, frutto dell'esercizio del potere di autonomia privata di quei peculiari regolatori privati che sono le federazioni sportive nazionali, associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Da qui la necessità di inquadrare il rapporto di prestazione sportiva professionistica alla luce della sua duplice natura ordinamentale e da qui anche gli evidenziati rischi di con-

flitto tra le norme provenienti dal sistema ordinamentale statale e quelle provenienti da un sub ordinamento convenzionale.

Norma cardine è il primo comma della disposizione in esame il quale afferma che «Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta (...).».

Lo sportivo professionista, dunque, può "negoziare" la propria assunzione direttamente con la società, ricorrendo, come nella prassi accade, alla figura dei procuratori sportivi i quali, previo rilascio di un mandato senza rappresentanza avente ad oggetto un'obbligazione di mezzi, svolgono un'attività inquadrabile nella prestazione d'opera professionale (art. 2229 c.c.)<sup>25</sup>.

In particolare, il legislatore prevede, ai fini della validità del contratto in esame, specifici requisiti formali e di contenuto<sup>26</sup>; sempre al primo comma, infatti, la norma precisa che «Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce (...) con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate».

Nel ribadire, dunque, il principio già espresso nell'art. 2 dell'onerosità della prestazione lavorativa sportiva il legislatore - diversamente da quanto è a dirsi per la maggior parte degli ordinari contratti di lavoro subordinato prescrive per il contratto di lavoro sportivo subordinato la forma scritta *ad substantiam*. La *ratio* di siffatta disposizione risiede certamente nello storico

<sup>24</sup> Legge 23 marzo 1981, n. 91. Art. 4, rubricato «Disciplina del lavoro subordinato sportivo», a norma del quale: «Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso, né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Le Federazioni Sportive Nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 del codice civile. Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli artt. 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230. 9. L'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali».

<sup>25</sup> Trattasi di liberi professionisti che, avendo ricevuto, a titolo oneroso, l'incarico, curano e promuovono i rapporti fra un atleta e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di un contratto di lavoro sportivo. Sulla figura del procuratore, in giurisprudenza, si veda Tar Lazio Roma, sez. III ter, 11 novembre 2010, n. 33428, in Pluris, 2010.

<sup>26</sup> Cass. civ. Sez. III, 23/02/2004, n. 3545, in *Giur. It.*, 2004, 1886 nota di IOZZO.

*favor* che il legislatore riserva al prestatore di lavoro: è indubbio che la forma scritta del contratto di lavoro è strumentale ad una più ampia tutela dello sportivo professionista, consentendo alle federazioni un più agevole controllo sulla condotta delle singole società e, quindi, anche un più celere sistema di risoluzione di eventuali controversie tra le parti del rapporto giuridico di lavoro<sup>27</sup>, atteso il *proprium* dell'attività sportiva, connotata dal suo svolgimento in tempi ristretti e spesso ravvicinati e ripetuti.

A ciò si aggiungono i forti dubbi interpretativi alimentati dall'incertezza del dato normativo in merito alla portata restrittiva della sanzione della nullità -che, così opinando, colpirebbe solo le ipotesi di contratto di lavoro sportivo non stipulato per iscritto- ovvero estensiva, nel qual caso travolgerebbe non solo le ipotesi di contratto di lavoro sportivo non stipulato per iscritto, ma anche quelle di non conformità dello stesso al contratto tipo.

Quindi, sulla base di un'interpretazione *strictu sensu* letterale, una parte della dottrina ritiene che il legislatore abbia inteso sanzionare con la nullità soltanto la mancanza della forma scritta, evidenziando la collocazione dell'inciso "a pena di nullità", immediatamente dopo la prescritta stipulazione del contratto in forma scritta<sup>28</sup>. Tale assunto, peraltro, è avvalorato anche da una parte della giurisprudenza<sup>29</sup>.

Altra impostazione, qualificando il contratto di prestazione sportiva in termini di fattispecie formale complessa a formazione progressiva, fa derivare la sanzione della nullità, nella più limitata forma della nullità parziale, ogni qual volta l'*iter* formativo della fattispecie contrattuale non trovi compiuta realizzazione<sup>30</sup>. E quindi, non soltanto

ove non sia stata osservata la forma scritta, ma anche ove non si riscontri la conformità del contratto individuale di lavoro a quello contrattato collettivamente tra le categorie interessate. Tale prospettazione trova conforto nella disposizione normativa nella parte in cui si prevede la sostituzione di diritto di eventuali clausole peggiorative, inserite evidentemente nel contratto individuale, con quelle del contratto tipo<sup>31</sup>; un rimedio che pare richiamare quello civilistico della sostituzione automatica delle clausole nulle ex art. 1419, comma due, c.c.

Altro profilo delicato della disciplina attiene al peculiare rapporto tra contratto tipo e accordo collettivo. Premesso che la legislazione speciale precipuamente volta a disciplinare il rapporto di lavoro degli sportivi professionisti non ne esaurisce la regolamentazione, ad esso applicandosi anche le disposizioni federali e le norme del codice civile e della legislazione del lavoro non incompatibili con le peculiarità della fattispecie, altra singolare fonte di regolamentazione è costituita dall'accordo collettivo, fulcro della concreta disciplina del rapporto di lavoro dello sportivo professionista<sup>32</sup>, tant'è che la legge prescrive che il contratto spor-

<sup>27</sup> In tal senso G. Vidiri, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, in *Giust. civ.*, 1993, p. 215.

<sup>28</sup> In dottrina, si rinvia a M. Colucci, *ibidem*, pp. 28-29.

<sup>29</sup> Cass. civ., 29 settembre 2005, n. 19140, in *Obbl. e Contr.*, 2006, 3, p. 219. Nel merito, si veda, Trib. Perugia, 10/04/1996, in *Rass. Giur. Umbra*, 1996, 417.

<sup>30</sup> Cass. civ., 4 marzo 1999, n. 1855; Cass. civ., Sez. lav., 08 giugno 1991, n. 6544, in *Notiz. Giur. Lav.*, 1991, 555.

<sup>31</sup> Il riferimento è al comma 3 dell'art. 4 che, peraltro, non precisa se il contenuto peggiorativo debba intendersi riferito ad entrambe le parti ovvero soltanto a una di esse (al lavoratore, in particolare), secondo il principio generale in materia di lavoro subordinato ordinario di cui all'art. 2077, comma due, c.c.; né precisa se il contratto individuale di lavoro possa derogare al contratto tipo mediante l'inserimento di clausole migliorative, così come stabilito sempre dall'art. 2077, comma due, c.c. Tuttavia, stante anche la *ratio* che ha ispirato la disciplina giuridica del lavoro sportivo, sembra preferibile ritenere da un lato che la nullità (e la conseguente sostituzione di diritto delle clausole invalide) operi soltanto nell'ipotesi in cui prevedano una disciplina *in peius* per il lavoratore e non anche per il datore di lavoro e, dall'altro, conseguentemente, che la pattuizione di clausole migliorative per il lavoratore sia sempre possibile. In ogni caso, su tali aspetti si tornerà più avanti.

<sup>32</sup> Si tratta di un accordo normativo con il quale le parti fissano l'intero contenuto della disciplina di futuri contratti. Nella pratica, si tratta di un contratto che viene predisposto da entrambe le parti, nel caso specifico, cioè, tra Associazioni di datori e lavoratori sportivi, per regolare in modo uniforme il contenuto di una pluralità di rapporti, ovvero i rapporti di lavoro aventi natura sportiva.

tivo professionistico si conformi ad esso e, più precisamente, al contratto tipo a sua volta conforme all'accordo collettivo.

A tal riguardo al primo comma dell'art. 4 si precisa che «Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce (...) secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate».

Riflessioni doverose si impongono *sede materiae* in ordine al singolarissimo meccanismo predisposto dal legislatore, che, per consentire il rispetto della disposizione di legge nella parte in cui prevede che il contratto tipo sia predisposto conformemente all'accordo stipulato in sede di contrattazione dalle categorie interessate, nel contratto tipo è "prepotentemente" inserita, da parte delle federazioni, apposita clausola di rinvio alle norme dell'accordo collettivo, recante segnatamente l'obbligo di dare totale e incondizionata attuazione alle disposizioni normative di cui all'accordo collettivo.

L'inserimento nel contratto tipo di una clausola che rinvia alle norme dell'accordo collettivo, al rispetto integrale delle quali si obbligano le parti, vale a conferire forza di legge all'accordo collettivo stesso, forza che questo trae direttamente dal contratto tipo. Ma vi è di più; le clausole contenute nell'accordo collettivo si inseriscono automaticamente nel contratto tipo che, in tal modo, diventa la parte normativa dell'accordo<sup>33</sup>, in qualche modo rimandando alla tecnica del negozio normativo che consente ai privati di dettare un regolamento negoziale vincolante nei loro rapporti futuri, nonché, talvolta, anche nei rapporti con i terzi. Si è già accennato, infatti, che le clausole del contratto individuale di prestazione sportiva contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del

contratto tipo, dal che deriva che nei rapporti con il contratto individuale l'accordo generale funziona secondo la tecnica della inderogabilità «apparentabile a quella dei rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale»<sup>34</sup>.

Se così è, dunque, e veniamo ad altro profilo di specialità disegnato dal combinato disposto della normativa statale e federale e sul quale pure meritano di essere avanzate delle perplessità, il procedimento di formazione del contratto dello sportivo professionista, richiama, oltre che l'accordo collettivo (stipulato in sede di contrattazione collettiva), anche il contratto tipo che costituisce il modello cui le parti devono attenersi nella stipulazione del contratto individuale.

Si concorda quindi con la dottrina che acutamente ha rilevato come, essendone identici la natura giuridica, i soggetti contraenti e, soprattutto, l'efficacia, i due atti (contratto tipo e accordo collettivo), pur essendo formalmente distinti per volontà del legislatore, diventino un tutt'uno: la loro stipulazione, infatti, è frutto di un unico processo decisionale che sfocia nella sottoscrizione "trilaterale" tanto dell'uno che dell'altro<sup>35</sup>: l'*iter* formativo dell'accordo collettivo e del contratto tipo prevede, come soggetto necessario, oltre alle organizzazioni rappresentative delle categorie interessate, anche le federazioni, senza che, tuttavia, detta partecipazione modifichi la natura sindacale dell'accordo collettivo<sup>36</sup>.

Si tratta di un profilo del professionismo sportivo, questo che attiene al rapporto trilaterale tra società e lavoratori (rappresentati dalle rispettive categorie) e federazioni, che non trova corrispondenza

<sup>33</sup> P. AMATO e S. SARTORI, *Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista. Primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989/1992*, in *Riv. dir. econ. sport.*, Vol. II, Fasc. 1, 2006, p. 6.

<sup>34</sup> Così, O. MAZZOTTA, AA. VV. in *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, ESI, 2009, pp. 365 ss..

<sup>35</sup> In tal senso, M. T. Spadafora, *Il contratto di lavoro sportivo tra accordo sindacale e contratto tipo*, nota a *Alta Corte di giustizia n. 2/2010 del 30 luglio 2010*, in *Mass. giur. lav.*, 2010, 11, pp. 834 ss.; L. Nannipieri, in *Sport e ordinamento giuridici*, L. Brusciuglia, R. Romboli, Ed. Plus, 2009, pp. 222 ss..

<sup>36</sup> In tal senso, M. T. Spadafora, *ibidem*, pp. 834 ss..

in nessun altro tipo di lavoro subordinato.

A ben vedere, se il congegno messo in atto dal legislatore certamente agevola le parti del contratto individuale fornendo loro un modello cui uniformarsi, attraverso l'immancabile clausola di rinvio inserita nel contratto tipo, strumentale al totale e corretto recepimento delle disposizioni contenute nell'accordo collettivo, finisce per comprimere la libertà di autodeterminazione delle parti, rimettendo la predisposizione della concreta disciplina del rapporto di lavoro dello sportivo professionista all'accordo collettivo<sup>37</sup>.

Sempre nella prospettiva critica assunta in queste sede occorre considerare anche l'efficacia soggettiva dell'accordo collettivo, stante il generale richiamo fatto dall'art. 4 alle "categorie interessate". Nel settore sportivo, infatti, l'accordo collettivo, diversamente da quanto accade per gli altri contratti collettivi di diritto comune, trova piena ed automatica applicazione a tutti gli appartenenti alla categoria interessata. E' quantomeno singolare che sia la stessa legge ad attribuire, in via del tutto eccezionale, a tale accordo un'efficacia generalizzata e, oltretutto, a prescindere dalla iscrizione o meno dello sportivo alle associazioni stipulanti. A ragione, il riconoscimento *ex lege* di tale efficacia *erga omnes* ha fatto dubitare della conformità alla previsione costituzionale di cui all'art. 39. Si è infatti discusso di «dubbia costituzionalità dal momento che si attribuisce efficacia *erga omnes* a un accordo collettivo stipulato in rappresentanza dei prestatori di lavoro, da soggetti del tutto indeterminati»<sup>38</sup>, riconoscendosi conseguentemente nell'ordina-

mento sportivo la contrattazione sindacale, così deviando dalla procedura di cui alla norma costituzionale. Sennonché, pur volendo rinvenire il fondamento dell'efficacia generale degli accordi in questione, nel vincolo di appartenenza di ogni società sportiva, tramite l'affiliazione, e di ogni sportivo, tramite il tesseramento, alla federazione del settore in cui si svolge l'attività, restano delle indubbe perplessità: la Grundnorm è una roccia che non può essere frantumata o scavalcata da meccanismi di adesione ontologicamente volontari ma pur sempre disciplinati da carte e regolamenti federali e, dunque, pur sempre dall'ordinamento sportivo, un sub ordinamento convenzionale.

Altro requisito prescritto dal legislatore per la stipula del contratto di lavoro sportivo subordinato è quello previsto dal secondo comma dell'art. 4 a norma del quale «La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione».

È ragionevole immaginare che attraverso il deposito la federazione è messa nelle condizioni di valutare, in prospettiva dell'approvazione, la compatibilità del contratto con la legge ed, in particolare, del contratto individuale con il contratto tipo (controllo di legittimità). In secondo, la federazione è messa nelle condizioni di misurare le effettive possibilità della società di adempiere agli obblighi economici che sta per assumere nei confronti dello sportivo professionista valutandone l'opportunità<sup>39</sup>.

Eppure, nonostante la legge qualifichi come obbligo<sup>40</sup> il deposito del contratto di

<sup>37</sup> Per una ulteriore lettura della norma che riconosce come insostituibile il ruolo normativo demandato all'accordo collettivo laddove prevede che lo stesso disciplini, a pena di nullità, per il tramite di un contratto tipo che ad esso rinvia, i rapporti individuali di lavoro, e che le eventuali clausole del contratto individuale, contenenti condizioni peggiorative, siano sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, si rinvia a M. T. Spadafora, *ibidem*, pp. 834 ss..

<sup>38</sup> P. ICHINO, *Il contratto di lavoro*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, dir. da A. CICU e F. MESSINEO, XXVII, vol. 2, I, Milano, 2000, pp. 322 ss..

<sup>39</sup> La ratio della disposizione si allinea perfettamente con il generale obbligo di vigilanza proprio delle federazioni su tutte le condotte societarie che importano esposizioni finanziarie o che concretizzano atti di straordinaria amministrazione. Appartenente all'ambito e alla funzione dei controlli, siffatta approvazione costituisce atto idoneo ad incidere sull'efficacia del contratto e non già sulla sua validità. Sui poteri di vigilanza delle federazioni rispetto alle società sportive, si veda, da ultimo, T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 02/07/2012, n. 5992, in *Pluris Cedam*, 2012.

<sup>40</sup> Per la dottrina che nell'ambito della generica figura del dovere giuridico ha attentamente evidenziato le differenze tra dovere in senso stretto ed obbligo, si rinvia a G. DI

lavoro sportivo ad opera della società sportiva, la giurisprudenza sembra per lo più orientata per una qualificazione in termini di onere<sup>41</sup>, onde consentirne l'adempimento anche da parte del lavoratore sportivo, *rectius* professionista, nell'ipotesi di inerzia della obbligata società. È vero anche che negli Accordi Collettivi si alimenta una certa incertezza: in alcuni si parla letteralmente di obbligo di deposito per la società, salvo poi, consentirne l'adempimento anche all'atleta. Si imporrebbe sul punto, un intervento *in primis* del legislatore nazionale e, di poi, della normativa federale allineandosi preferibilmente con l'indirizzo dei giudici di legittimità.

Optare, infatti, per una qualificazione in termini di onere, preserva il prestatore dalle conseguenze altamente pregiudizievoli che, in alcuni casi, potrebbero derivare dal mancato deposito. Si pensi, osservando nuovamente il mondo calcistico, che il mancato deposito del contratto individuale presso la Lega impedisce al calciatore di partecipare alle Gare di Coppa Italia e di Campionato, secondo quanto previsto dall'art. 93 delle NOIF.

GIANDOMENICO, *Le dispense di diritto privato*, Campobasso, 1997, pp. 60 ss..

<sup>41</sup> La Cassazione, nel ribadire che la disposizione dell'art. 4 legge 23 marzo 1981, n. 91, oltre ad imporre la forma scritta ad substantiam del contratto per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso, secondo il contratto tipo predisposto conformemente all'accordo stipulato dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate, prescrive anche (in funzione di controllo) l'approvazione da parte della Federazione medesima del contratto stesso che la società datrice di lavoro è tenuta (seppur senza alcun termine prestabilito) a depositare presso gli organi federali, precisa, altresì, che a tale onere «può peraltro provvedere anche direttamente il prestatore»; Cass. civ., Sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, in Riv. dir. sport., 1999, con nota di G. Vidiri, p. 530. Sulle situazioni giuridiche soggettive e sui caratteri peculiari dell'onere, quale situazione giuridica che viene ad esistenza nel momento in cui la norma impone ad un soggetto di tenere un certo comportamento per la realizzazione non già di un interesse altrui, nel qual caso si discorrerebbe di dovere, ma di un interesse proprio, con la conseguenza che se la prevista condotta in concreto non è tenuta si produrranno ripercussioni negative nella sfera giuridica del medesimo soggetto, si rinvia a G. Di Giandomenico, *ibidem*, pp. 59 ss..

In secondo luogo si consideri la questione strettamente connessa al deposito ed attinente alla mancata approvazione del contratto, sulle cui conseguenze il dato normativo si infittisce di ambiguità. Ci soccorre allora l'orientamento giurisprudenziale e dottrinario prevalente, secondo cui l'approvazione assurgerebbe a *condicio iuris* per il perfezionamento e la produzione degli effetti della fattispecie contrattuale, degli accordi collettivi e dei relativi contratti, sicché, in sua mancanza, andrebbe negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale<sup>42</sup>.

Il problema si pone con ancor più evidenza laddove la mancata approvazione non sia imputabile al professionista; pensiamo all'ipotesi, tutt'altro che insolita, in cui ad impedire l'approvazione del contratto sia la sottoscrizione compiuta da parte di soggetto privo della rappresentanza legale della società, ovvero la mancata prestazione delle garanzie economiche per la copertura dei contratti da parte della società. Sennonché, se il sistema delle fonti federali, prendendo ancora una volta ad esempio quelle calcistiche, disciplina espressamente siffatta specifica ipotesi, facendone derivare la corresponsione di un equo indennizzo per il calciatore, ex art. 3, comma 6 del più volte citato Accordo collettivo, l'apparato normativo speciale si conferma sfuggente. È certamente vero che la questione potrebbe esser risolta alla luce dei principi che improntano la gerarchia delle fonti giuridiche e che vogliono l'accordo collettivo subordinato alla legge; il problema, tuttavia, è un altro. Il problema è che la legge nulla prevede al riguardo. Si potrebbe allora in tal caso invocare l'orientamento dottrinario<sup>43</sup> e giurispru-

<sup>42</sup> Cass. civ., Sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, in Riv. dir. sport., 1999, pp. 530 s.; Cass., sez. Lav., 23 aprile 1998, n. 4207, in Mass. giur. it., 1998. Il requisito formale del deposito presso la competente federazione sportiva è diversamente qualificato in termini di condizione sospensiva da F. Caringella, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1994, pp. 683 ss..

<sup>43</sup> Sul rapporto tra contrattazione collettiva e legge, si rinvia *ex multis* a C. ASSANTI, *Autonomia negoziale e prestazione di lavoro*, Giuffrè, 1961; R. DE LUCA TAMAYO, *La norma*

denziale<sup>44</sup> maggioritario secondo il quale, in caso di contrasto normativo tra contratto collettivo e legge, pur avendo il primo forza di legge tra le parti e pur essendo subordinato alla legge nella gerarchia delle fonti, può derogare la legge solo nella parte in cui contiene disposizioni più favorevoli al prestatore. Risulta tuttavia difficile compiere una comparazione di effetti, stante l'assenza di alcuna espressa previsione normativa in ordine alla mancata approvazione del contratto da parte della federazione.

Non solo. A rivelarsi lacunosa e ambigua è anche altra parte della disposizione che disciplina il rapporto sportivo professionistico, quella già richiamata in altra prospettiva, in cui si afferma rigorosamente che «le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative rispetto al contratto tipo sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo». Si tratta di un sistema di sostituzione delle pattuizioni individuali contenenti deroghe *in pejus* che, in prospettiva lavoristica, pare rievocare il meccanismo generale di cui al secondo comma dell'art. 2077 c.c., per la sostituzione automatica di clausole difformi dei contratti individuali con quelle del contratto collettivo, pur con l'assoluta singolarità che deriva dalla sostituzione automatica di clausola privata con altra clausola privata.

Ebbene, sposando un'interpretazione fortemente restrittiva, parte della giurisprudenza ritiene che il contratto avente ad oggetto la prestazione dello sportivo professionista non possa prevedere deroghe, nemmeno migliorative rispetto al contratto tipo; ciò, nell'ottica di rendere possibili i controlli della Federazione sulle esposizioni finanziarie delle società sportive<sup>45</sup>. In tale prospettiva emergerebbe il diverso atteggiarsi del meccanismo di sostituzione

civilistico, trasferito nel contratto sportivo, posto che nel primo la sostituzione di diritto delle clausole dei contratti individuali difformi rispetto al contratto collettivo non si compie, ove in siffatte clausole siano contenute speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Recentemente, tuttavia, altra parte della giurisprudenza, peraltro già richiamata sotto altra prospettiva, sembra offrire l'*assist* per opinare diversamente, laddove afferma che qualsiasi tipo di difformità (migliorativa o peggiorativa) non vale a determinare la nullità del contratto individuale e la conseguente sostituzione di diritto delle clausole invalide, derivando, questa, solo dalla mancanza della forma scritta<sup>46</sup>. Tale pronuncia, tuttavia contrasta con altro arresto ben noto e pure già evidenziato che, concependo il contratto di lavoro sportivo come una fattispecie complessa a formazione progressiva, fa discendere la nullità (parziale) non solo dalla mancanza di forma scritta ma anche dalla mera difformità (del contratto individuale rispetto al contratto tipo), o dal mancato deposito, strumentale, si ribadisce all'approvazione, reputata a sua volta vera e propria *condicio iuris*<sup>47</sup>.

*inderogabile nel diritto del lavoro*, ESI, 1976; F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, ESI, 1958.

<sup>44</sup> Cass. civ. Sez. lav. 18 settembre 2007, n. 19351, in *Fisco on line*; Cass. civ. sez. lav., 20 febbraio 2008, in *Mass. giur. it.*

<sup>45</sup> Cass. civ., 4 marzo 1999, n. 1855, in *Giust. civ.*, VI, 1999.

<sup>46</sup> Cass. civ., 29 settembre 2005, n. 19140, in *Obbl. e Contr.*, 2006, 3, p. 219. Nello stesso senso, per Trib. Perugia, 21 maggio 1993, in *Giust. civ.*, 1993, I, p. 2837, la difformità tra il contratto di lavoro subordinato stipulato tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazioni ed il contratto tipo, determina effetti sanzionatori di carattere amministrativo unicamente all'interno dell'ordinamento sportivo (punti di penalizzazione in classifica, sanzione pecuniaria). Sempre per l'orientamento che tende a salvare le clausole migliorative, in dottrina, si rinvia a M. Colucci, *Lo sport e il diritto: profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, 2004, pp. 28 – 29 per il quale «La sanzione della nullità, disposta dall'art. 4, comma 1, si può considerare esclusivamente riferita alla mancanza della forma scritta, come si desume dalla collocazione della clausola "a pena di nullità", e non, invece, alle ipotesi di difformità del contratto che intercorre tra lo sportivo e la società, rispetto al contratto tipo. Tale difformità è, piuttosto, disciplinata dal successivo comma 3 che, tuttavia, dispone la nullità solo per le ipotesi di clausole sfavorevoli allo sportivo, lasciando viceversa intendere che clausole migliorative sono ammissibili».

<sup>47</sup> Cass. civ. Sez. lavoro, 12/10/1999, n. 11462, in *Mass. Giur. It.*, 1999; Cass. civ., sez. lav., 08 giugno 1991, n. 6544, in *Notiz. Giur. Lav.*, 1991, 555; Cass. civ., sez. lav., 15 gen-



È del tutto evidente che tale impone un intervento chiarificatore da parte del legislatore, che comunque privilegiando l'ottica di generale *favor* per il professionista sportivo e per di più supportati dalla normativa, nulla dovrebbe impedire la sostituzione di clausole più favorevoli a quelle meno favorevoli al lavoratore, laddove lo schema del contratto tipo sia stato comunque rispettato, così come sarebbe auspicabile una chiara opzione legislativa che qualifichi il deposito del contratto in termini di onere, intervenendo altresì sulla sorte giuridica dell'inserimento nel contratto individuale sportivo di eventuali clausole difformi dal contratto tipo, ma in senso migliorativo. Ciò in adesione ai principi inderogabili di certezza del diritto, senza svilire la portata tutt'altro che negletta del diritto vivente.

Da ultimo, consideriamo il termine di durata contrattuale fissato dalla legge in massimo cinque anni<sup>48</sup>. Tale tempistica appare giustificata: il contratto di lavoro sportivo, diversamente dai contratti di lavoro *tout court* per i quali si invoca soprattutto di recente la tutela dell'indeterminatezza, per sua natura non può essere che a termine, atteso il più intenso logorio delle condizioni fisiche dello sportivo professionista.<sup>49</sup>

naio 1990, n. 117, in *Notiz. Giur. Lav.*, 1990, 7.

<sup>48</sup> La legge sul lavoro sportivo consente, infatti, all'art. 5 che il contratto di lavoro subordinato dello sportivo professionista contenga l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni, con la previsione secondo cui eventuali termini superiori si considerano per non apposti e vengono sostituiti di diritto dal termine massimo ex lege di 5 anni; la legge ammette, altresì, la successione di più contratti a termine tra gli stessi soggetti, escludendo le limitazioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 sul contratto di lavoro a termine abrogata dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in base al quale comunque l'apposizione di un termine non è lasciata alla libera determinazione delle parti, ma deve trovare giustificazione in ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

<sup>49</sup> Coerentemente, l'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 esclude espressamente l'applicabilità della disciplina generale del lavoro a termine ed, infatti, a differenza della legislazione sulla contrattazione a tempo determinato, il termine può essere prorogato più volte tra gli stessi soggetti.

#### 4. Possibile inquadramento dogmatico del contratto sportivo professionistico subordinato nell'alveo del sottotipo contrattuale

Quanto innanzi consente di affermare che il "tipico", in prospettiva giuridica civilistica, contratto sportivo professionistico è indubbiamente una *species* del più ampio *genus* contratto di lavoro<sup>50</sup>.

L'eterogenea categoria della specialità, come noto, è stata elaborata dalla dottrina più risalente a fini essenzialmente classificatori, includendovi tutti quei rapporti che, per vari motivi, si caratterizzano per avere degli elementi strutturali ritenuti idonei per differenziarli dal «normale» rapporto di lavoro, e si è aggiunto che essi avrebbero caratteristiche sufficienti a considerarli speciali ma, tuttavia, non valevoli ad alterare radicalmente gli elementi essenziali riconoscibili di ogni rapporto di lavoro subordinato<sup>51</sup>. In tale prospettazione, tendenzialmente si distinguono tali rapporti facendo riferimento ora alla specificità dell'oggetto o della causa, che ben può non esaurirsi nella sola prestazione di lavoro (tipico il caso dell'apprendistato); ora all'incidenza sullo schema negoziale di norme di ordine pubblico che ne modificano alcuni istituti regolatori (tipico il caso del lavoro giornalistico, nautico, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni); ora alla peculiarità della posizione giuridica del prestatore e/o del contesto nel quale si svolge la prestazione. Ebbene, invocando quest'ultima accezione,

<sup>50</sup> A bene vedere, infatti, il lavoro sportivo è tradizionalmente inserito nella categoria dei rapporti di lavoro speciale, così come elaborata dalla risalente dottrina a fini prevalentemente classificatori. In tal senso, P. Ichino, *Il contratto di lavoro*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, dir. da A. Cicu e F. Messineo, XXVII, vol. 2, I, Milano, 2000, pp. 322 ss., per il quale i rapporti di lavoro speciale andrebbero fatti rientrare nell'ampia categoria del lavoro parasubordinato, applicando ad ognuno la propria specifica disciplina. Per l'Autore, in particolare, il lavoro sportivo non potrebbe essere ricondotto, né alla grande area del lavoro autonomo, né a quella del lavoro subordinato.

<sup>51</sup> Sul punto si rinvia a A. Tosi, *Rapporti speciali di lavoro*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXV, p. 1991, p. 1.

secondo tale impostazione, il contratto di lavoro sportivo va annoverato fra quelli speciali.

Per sottile *cupio discernendi*, è doveroso osservare che altra e diversa impostazione dottrinale distingue i rapporti di lavoro in base alla natura del soggetto che utilizza la prestazione lavorativa, individuando tre tipologie di contratti di lavoro: quelli propri dell'impresa, ossia a ben vedere la maggior parte dei rapporti di lavoro qualificati come speciali dalla dottrina più risalente; quelli di lavoro domestico e il portierato che andrebbero a costituire la categoria dei rapporti di lavoro che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa; ed infine quelli che prescindono dalla ricorrenza di un'impresa, quali il rapporto di lavoro nautico e aeronautico, il rapporto degli esattoriali e quello, appunto, degli sportivi, poiché in tutte queste ipotesi il datore di lavoro non deve necessariamente essere titolare di un'impresa<sup>52</sup>.

In ogni caso, non pare possa revocarsi in dubbio che il contratto sportivo professionistico sia speciale, pur trattandosi, lo si è accennato in *incipit*, di una «accezione debole di specialità, del tutto priva di ricadute specifiche»<sup>53</sup>. Ma è proprio dei giuristi classificare e descrivere comunque i fenomeni giuridici, senza subire l'ansia della praticità a volte, detto *absit iniura verbis*, asfittica e priva di insopprimibile respiro dogmatico.

Quel che è certo è che al contratto di lavoro sportivo subordinato si applica, come si è visto, una disciplina speciale, diversa e derogatoria sia rispetto a quella generale prevista per il rapporto di lavoro subordinato nell'impresa -che, oltretutto, è solo «il tipo più diffuso di lavoro subordinato»<sup>54</sup>- sia rispetto a quella generale prevista per il lavoro autonomo. Molte delle fundamenta-

li disposizioni dettate per la generalità dei rapporti di lavoro subordinato sono espressamente escluse con riferimento al rapporto in questione; sono escluse in particolare le norme in tema di licenziamento, salvo solo l'ipotesi del licenziamento discriminatorio, mansioni, limitazioni nella stipula dei contratti a termine (di fatto, si è visto, la totalità dei rapporti dei rapporti contrattuali è fisiologicamente a tempo determinato), controlli sanitari, controllo a distanza dell'attività lavorativa e le norme sui contratti a termine<sup>55</sup>.

In questa prospettiva è di solare evidenza che il contratto sportivo appartenga a quei contratti *extra codicem* che stanno «destronizzando» il codice civile nel quale, per utilizzare le parole di un autorevole giurista, vi rimangono le discipline residuali che quali «rami secchi [...] presto o tardi cadranno dal vecchio tronco»<sup>56</sup>.

E allora, possiamo domandarci se esistono i fondamenti giuridici per un suo possibile inquadramento dogmatico nell'ambito della categoria del sottotipo contrattuale.

Si tratta di una distinzione, quella tra tipo e sottotipo, affermata, come noto, per primo da Carnelutti<sup>57</sup> e ben utilizzabi-

<sup>52</sup> Per l'esclusione delle norme che, comunque, risultino incompatibili con la specialità del rapporto, si rinvia a: G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in Riv. it. dir. lav., 2002, I, pp. 63-64; S. Grasselli, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica degli atleti e degli sportivi professionisti*, in Dir. lav., 1982, p. 38.

<sup>53</sup> Così, N. IRTI, *L'età della codificazione*, Giuffrè, 1986, p. 36.

<sup>54</sup> Per inserire il sottotipo contrattuale in una dimensione dogmatica, l'A. offre uno degli spunti più significativi, nel momento in cui sostiene che i singoli tipi giuridici corrispondono «a fattispecie e situazioni generiche, secondo una classificazione degli atti quale risulta dall'esperienza; i singoli tipi si prestano poi ad una progressiva specificazione mediante l'aggiunta ai requisiti e agli effetti tipici di requisiti ed effetti extratipici», di modo che «aggiungendo ai requisiti e agli effetti tipici requisiti ed effetti extratipici si formano sottotipi di situazioni o di fatti»; F. Carnelutti, *Teoria generale del diritto*, III, ed. Roma, 1951, p. 232. Per le critiche mosse a siffatta prospettazione per la equivocità della terminologia impiegata, si rinvia a G. Minervini, *Lo sconto bancario*, Napoli, 1949, p. 73, per il quale il sottotipo sarebbe caratterizzato non solo dalla presenza dei requisiti tipici, ma dalla specificazione di taluno di essi. Contro tale prospettazione

<sup>52</sup> Sul punto, si rinvia a R. SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, in *Tratt. Grosso - Santoro-Passarelli*, III ed., Vallardi, Milano, 1972, p. 40.

<sup>53</sup> Così, O. MAZZOTTA, *Divagazioni in tema di lavoro sportivo*, in AA. VV. in *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, ESI, 2009, p. 394.

<sup>54</sup> Così, A. CATAUDELLA, AA. VV. in *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, ESI, 2009, pp. 365 s.

le dai giuristi, laddove la chiosa ricavata dai civilisti è nel senso che il sottotipo si caratterizzi per la presenza di tutte le caratteristiche indispensabili per configurare il tipo e di connotazioni ulteriori rispetto a quelle della fattispecie tipica che, tuttavia, non sono tali da introdurre elementi con essa incompatibili ma che valgono a specificarla e che comportino una disciplina solo ad essi dedicata. Secondo tale visione, quindi, occorre che il tipo contrattuale sia dotato di un grado di elasticità maggiore di quello del sottotipo, di modo che il primo debba essere in grado di contenere il secondo<sup>58</sup>. Se così è, nel sottotipo «permangono aspetti essenziali del tipo, integrati da altri elementi che la legge considera e disciplina nella configurazione di un siffatto negozio. Che corrisponde allora, ad essere più precisi, pur sempre ad un tipo, ma come dire di rango subordinato (e dunque, per la parte non contemplata, sottoposto alla stessa disciplina del tipo principale)»<sup>59</sup>.

Orbene, in una prospettiva attenta a osservare il disegno civilistico complessivo, si potrebbe provare ad ascriverlo anche alla categoria del sottotipo contrattuale rispetto al tipo contratto di lavoro subordinato. Se infatti, la continuità (*rectius*, non occasionalità) rappresenta una caratteristica indispensabile per qualificare come subordinato il contratto tra lo sportivo professionista e la società sportiva, essa può assurgere a rango di elemento ulteriore che lo specifica come sottotipo rispetto al tipo contratto di lavoro subordinato comune. La continuità, infatti, pur potendo essere presente nel contratto di lavoro subordinato tipico, non è affatto significativa per il tipo, non è un elemento significativo per la configurazione del rapporto di lavoro subordinato ordinario: da un lato, infatti, quest'ultimo ben può essere subordinato pur non essendo continuativo (es. lavoro intermittente, o a

chiamata, ovvero "job on call") e, dall'altro, la continuità può configurarsi anche nel rapporto di lavoro autonomo. Quel che si vuol dire è che l'occasionalità e la transitorietà della prestazione lavorativa non valgono ad escludere la natura subordinata del rapporto. Ciò che, invece, vale ad escludere la qualificazione in termini di lavoro subordinato dello sportivo professionista e a qualificare, *a contrario*, come autonoma la sua prestazione.

È inoltre sul crinale della subordinazione che dobbiamo soffermare la nostra attenzione per verificare gli elementi di distinzione tra contratto di lavoro e contratto di lavoro sportivo.

Ed invero, nel contratto di lavoro subordinato di cui alla disciplina generale ex art. 2094 c.c., l'elemento tipizzante è certamente la subordinazione, seppur potendosi ammettere diverse graduazioni<sup>60</sup>; l'individuazione di un sottotipo, dunque, impone che si accerti «l'esistenza dell'elemento della subordinazione nonché di note ulteriori che valgano a caratterizzarlo rispetto allo schema generale»<sup>61</sup>.

L'elemento della subordinazione nel contratto sportivo assume connotazioni fortemente invasive della libertà personale e della capacità del prestatore di autodeterminarsi, con una intensità spesso di gran lunga superiore rispetto alla subordinazione civilistica tout court. Posto che alcune disposizioni federali attengono non solo, come pure sarebbe ragionevole, allo svolgimento delle prestazioni atletiche; alcune di esse, si spingono ben oltre la soglia dell'obbedienza civilistica e degenerano in coraggiose invasioni della sfera personale dell'atleta, facendogli obbligo di tutelare in ogni circostanza la propria integrità fisica e psi-

critica e a difesa, evidentemente, di quella del Carnelutti, A. Cataudella, Spunti sulla tipologia dei rapporti di lavoro, in Scritti sui contratti, Padova, Cedam, 1998, p. 80-

<sup>58</sup> In tal senso, A. CATAUDELLA, *ibidem*, p. 145.

<sup>59</sup> Così, R. SCOGNAMIGLIO, *ibidem*, p. 40.

<sup>60</sup> Cass. civ., Sez. lav., 27 novembre, 2002, n. 16805 in *Guida dir.*, 2003, 6, 66, secondo cui «La subordinazione è elemento essenziale del rapporto di lavoro dipendente; essa, tuttavia, può essere presente anche in forme attenuate in ragione della particolare organizzazione del lavoro e del tipo di prestazione (specie ove si tratti di prestazioni semplici, dello stesso genere e ripetitive) [...]»

<sup>61</sup> Così, A. Cataudella, *ibidem*, p. 145.

cofisica, imponendogli di condurre uno stile di vita sano e consono ad uno sportivo professionista, a volte dettando rigide direttive che concernono le modalità di impiego del tempo libero, l'assunzione di farmaci, l'alimentazione, arrivando finanche ad imporre un determinato regime dietetico<sup>62</sup>. Non di rado, insomma, la previsione di così severe regole può giungere ad invadere prepotentemente il più privato stile di vita dell'atleta professionista, mentre l'evolversi della contrattazione e della stessa legislazione in tema di lavoro subordinato, è stata costituzionalmente protesa a rendere invalicabile da parte del datore di lavoro la sfera intima e personale del lavoratore (per *merum exemplum*, si considerino gli articoli dall' 1 all'8 dello Statuto del Lavoratore).

Sulla scorta di ciò, quindi, anche i caratteri fortemente invasivi che valgono a connotare la subordinazione sportiva potrebbero rappresentare quell'elemento ulteriore, quella caratteristica aggiuntiva che non è significativa per il tipo del contratto di lavoro subordinato comune.

Si tratta di questione altamente impegnativa, un vero e proprio cammino accidentato ma altamente affascinante per il giurista che si muove tra le pareti consolidate dei requisiti oggettivi della subordinazione civilistica *tout court* e i nuovi sentieri ancora non pienamente esplorati della subordinazione sportiva, nella quale la continuità dell'attività sportiva, lungi dall'essere un elemento (peraltro neanche sempre necessario) insieme ad altri della prestazione, come avviene nel rapporto di lavoro "comune", è il *proprium* capace di configurare l'attività sportiva professionistica in termini di vera e propria tipicità, o forse anche di sottotipicità.

In ogni caso, è soprattutto sul fondamento giuridico della pericolosa ed invasiva "su-

bordinazione sportiva" che occorre riflettere: essa è, infatti, frutto di norme federali, le quali, in combinato disposto con quelle speciali del legislatore del 1981 e, in quanto compatibili, con quelle codicistiche, hanno delineato il regime normativo del rapporto contrattuale tra società e atleti professionisti. All'interprete e al giurista, quindi, spetta il compito di misurare tale regime contrattuale utilizzando quali insopprimibili parametri di valutazione le norme sovraordinate poste a tutela di interessi superiori.

### 5. La risoluzione delle controversie di lavoro sportivo. Cenni sull'arbitrato

Attese le problematiche appena accennate del contratto di prestazione sportiva stipulato ai sensi dell'art. 4 l. 23 marzo 1981 n. 91, sicuramente il contenzioso sarà ampio. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, alle questioni concernenti l'attuazione del contratto e delle disposizioni di cui agli accordi collettivi, attinenti per lo più ai pagamenti, al rispetto degli impegni contrattuali ecc., ma anche ad ogni altra questione, in ipotesi pur diversa da quella di lavoro ma comunque riconducibile al rapporto tra società e professionista così come disciplinato dall'accordo collettivo. Si tratta di una problematica alquanto delicata, nell'affrontare la quale ci si rende conto che il conflitto e le invasioni reciproche di campo delle due forme di giustizia non saranno certo isolate.

Preliminarmente, la composizione di siffatte controversie attiene ad un livello che esula dalla giustizia federale in senso tecnico, per tale intendendosi quella composta dagli organi giudicanti delle federazioni ed il cui connotato tipico è costituito dal cd. vincolo di giustizia, frutto della peculiare norma contenuta nella gran parte degli statuti e dei regolamenti federali, in virtù della quale ai tesserati e agli affiliati è precluso adire la giustizia statale per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva, se non previa autorizzazione accordata dalla federazione di appartenenza, pena l'irrogazione

<sup>62</sup> Accordo collettivo G.I.B.A., (Giocatori Italiani Basket Associati), 2003, reperibile su [www.giba.it](http://www.giba.it); art. 14 rubricato «Tutela sanitaria», comma 6, secondo cui: «L'atleta è tenuto a mantenere in ogni circostanza una dieta equilibrata. L'atleta è inoltre tenuto a rispettare le prescrizioni dietetiche ed i menu stabiliti dai medici della società».

di sanzioni disciplinari. Tale, norma fondata sul consenso delle parti, integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale: le parti, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del d.l. n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma secondo, prevede l'onere - per società, associazioni, affiliati e tesserati - di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma primo dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni; mentre subordina, come è desumibile dalla formulazione dell'art. 3, comma primo, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statale nelle materie ad essa riservate<sup>63</sup>.

La legittimità della norma che contempla il vincolo di giustizia è, dunque, pacifica nella misura in cui i provvedimenti emanati dagli organi dell'ordinamento sportivo attengano all'ambito strettamente tecnico, disciplinare ed economico e non incidano su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale ed individuabili come diritti soggettivi o interessi legittimi, nel qual caso, resta ferma la supremazia statale ove situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, risultino rilevanti per l'ordinamento della repubblica (ciò in virtù del principio

generale di cui all'art. 1, comma 2, legge 17 ottobre 2003, n. 280)<sup>64</sup>.

Quanto alla composizione delle controversie economiche derivanti dal contratto, invece l'art. 4 della legge più volte citata al comma quinto statuisce che «nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli»<sup>65</sup>. Non siamo, cioè, in presenza di una forma di giustizia sportiva federale in senso tecnico, ma di collegi costituiti in forza di comuni clausole compromissorie inserite in un contratto di lavoro. Si tratta di una facoltà, questa di devolvere ad arbitri le controversie individuali di lavoro sportivo di natura contrattuale, introdotta dalla legge sul professionismo sportivo che, peraltro, si è consolidata anche nei recenti interventi normativi<sup>66</sup>.

<sup>64</sup> Art. 1 rubricato «Principi generali», a norma del quale «La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».

<sup>65</sup> Prima che il legislatore intervenisse con la previsione della clausola compromissoria, le Federazioni sportive tendevano a devolvere le controversie di natura economica e, quindi, anche alcune questioni di carattere giuslavoristico, ad apposite commissioni interne, (per la F.I.G.C., ad esempio, alla Commissione Vertenze Economiche). Sennonché, oggi, il principio di specificità dello sport unanimente accolto dalla dottrina sportiva e i connessi profili di rilevanza anche statale delle questioni giuslavoristiche, sconsigliano di affidare la risoluzione di tali questioni ad organi esclusivamente interni alla Federazione.

<sup>66</sup> Il riferimento è al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 82, S.O. che ha introdotto gli artt. 412 *ter* e *quater*. Peraltro, nelle controversie di lavoro, l'istituto dell'arbitrato va ulteriormente riconsiderato alla luce del

<sup>63</sup> Cass. civ., 16 febbraio 2005, n. 18919, in *Dir. Form.*, 2005.

Occorre distinguere la clausola compromissoria dal *vincolo di giustizia*; mentre la clausola compromissoria attiene esclusivamente a controversie di ordine economico, derivanti dall'esecuzione del contratto, il vincolo di giustizia erge un vero e proprio muro tra l'ordinamento sportivo e quello statale in relazione a controversie di ogni genere, seppur entro i limiti stabiliti dalla legge nella rilevanza esterna. Non solo, mentre nella ipotesi della clausola compromissoria, lo si è visto, sono le parti che in piena autonomia decidono il numero e la composizione degli arbitri che formano il collegio, gli organi della giustizia sportiva, evidentemente federali, cui sono deferite le controversie per effetto del vincolo di giustizia, sono determinati dalle rispettive federazioni.

Dal tenore letterale della disposizione emerge che la deferibilità ad arbitri delle controversie individuali di lavoro sportivo, è rimessa alla mera facoltà delle parti.

In realtà la facoltatività decantata dalla legge si svuota completamente del significato suo proprio, se si considera che gli accordi collettivi sportivi stipulati dalle associazioni di categoria interessate - in conformità ai quali, si ricorderà, sono stipulati i contratti di lavoro - pacificamente contemplan sempre siffatta clausola, sicché le parti, all'atto della stipula del contratto, sono obbligate a "scegliere" la procedura arbitrale per la soluzione delle controversie di natura economica insorgenti tra loro.

La "facoltà" di compromettere - peraltro fatta salva anche dalle modifiche che il nuovo codice del processo amministrativo<sup>67</sup>

Decreto legislativo, 2 febbraio 2006, n. 40, recante "Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge. 14 maggio 2005, n. 80", pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 38, S.O. che, nel confermare l'arbitrabilità solo ove previsto dalla legge, dai contratti o dagli accordi collettivi di lavoro (art. 806 c.p.c.), ha anche fissato il principio dell'impugnabilità dei lodi.

<sup>67</sup> Decreto legislativo. 2 luglio 2010, n. 104, recante "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo ammi-

ha apportato art. 3 della legge che delimita l'ambito di operatività della giustizia sportiva rispetto a quella statale - assume particolare rilievo perché consente, almeno in linea di principio, e salvo come meglio si dirà la rilevanza esterna delle questioni che si intenderebbero devolvere agli arbitri, di non attivare gli ordinari meccanismi giudiziari. In tale prospettiva, a siffatta forma di tutela va certamente riconosciuto il merito di contribuire a deflazionare il contenzioso, rivelandosi una efficace alternativa alla giurisdizione statale, tanto più su un terreno di non facile accertamento per la magistratura ordinaria, stante l'evidenziata peculiarità del rapporto contrattuale sportivo assoggettato per l'appunto ad un regime speciale e derogatorio di disciplina.

Tuttavia, è da dire che non ogni tipologia di controversia può utilmente essere devoluta al Collegio Arbitrale: non quelle espressamente escluse per disposizione federale o per disposizione statutale.

A volte per una sorta di "esclusività" attribuita ad organi specifici già creati all'interno del sistema federale: sovente l'ordinamento sportivo prevede l'istituzione di organi federali giurisdizionali risolutivi, scelti direttamente dai vertici associativi, che nella maggior parte dei casi assumono la veste di Commissioni<sup>68</sup>.

nistrativo", pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. Quanto alla "salvezza" delle clausole compromissorie, in dottrina si predilige l'orientamento che vuole riservate alla giustizia sportiva ed in particolare ad un collegio arbitrale appositamente costituito, le sole controversie insorgenti dall'applicazione di un contratto di lavoro. In tal senso, P. AMATO, *Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l'ordinamento statale. Brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del Tar Lazio*, in *Riv. dir. econ. Sport*, Vol. II, Fasc. 3, 2006, p. 48 e E. LUBRANO, *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia sportiva. La F.I.G.C. si adegua*, in *Riv. dir. ec.sport*, 2005, pp. 34 ss. sulla questione della clausola compromissoria si tornerà nel prosieguo del lavoro, a proposito delle controversie insorgenti dal contratto di lavoro sportivo.

<sup>68</sup> Nel calcio, ad esempio, la previsione di organi ad hoc deputati alla risoluzione di questioni di carattere patrimoniale tra società (Commissione Vertenze Economiche) o di carattere associativo (Commissione Tesseramenti), impedisce che le stesse siano deferite dagli affiliati e dai tesserati della F.I.G.C. al Collegio Arbitrale. D'altro canto, sempre con riferimento al

Altre volte, ad escludere che le controversie genericamente rientranti nelle competenze delle giurisdizioni sportive possano essere devolute ad un Collegio Arbitrale, è la loro medesima natura; ora per il modo precipuo in cui si atteggiavano - vale a dire per i soggetti che la compongono - ora per l'oggetto medesimo della lite che può appartenere ad altri ambiti o ad altre discipline escluse e soggette ad altri tipi di giudizi, o ad ambiti che nell'ordinamento non arrivano ad una vera e propria rilevanza "giudiziale". E così, sebbene ogni federazione preveda proprie clausole compromissorie con caratteristiche diverse, in linea di massima si possono ascrivere alla devoluzione dei Collegi Arbitrali le controversie riguardanti gli affiliati e i tesserati, ma non quelle in cui sono coinvolti terzi estranei non affiliati o non tesserati, o in cui sono coinvolte le federazioni stesse.

Non rientrano, così, tra le materie arbitrabili, né le controversie tecniche (ossia quelle aventi ad oggetto il risultato di una gara); né quelle disciplinari (ossia quelle aventi ad oggetto un provvedimento autoritativo della federazione). Si tratta, appunto, di procedimenti che presuppongono che sia parte anche la federazione, e quindi, per quanto sopra detto, non arbitrabili. La competenza di tali controversie sarà, poi, logicamente devoluta ad appositi organi di giustizia sportiva.

Non solo, la devoluzione ad organi arbitrabili può essere esclusa anche da espressa disposizione statuale. Il riferimento è agli artt. 806<sup>69</sup> e 808<sup>70</sup> c.p.c. che pongono dei

limiti di carattere oggettivo alla deferibilità ad arbitri. In generale, possiamo dire che non possono essere deferite ad arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti non disponibili.

Viene quindi lambito il tema del rapporto tra l'arbitrato sportivo e la giurisdizione statale ed in particolare la possibilità o meno, avendo optato per la soluzione arbitrale, di adire il giudice statale per la tutela di diritti di cui si controverte in ragione del rapporto sportivo. Il problema appare tanto più delicato con riferimento alle controversie nascenti dal contratto di lavoro sportivo, in considerazione del fatto che gli statuti federali vietano di ricorrere ai giudici statali contro le decisioni degli organi sportivi, stante l'evidenziato vincolo di giustizia. Tuttavia, analogamente a quanto è stato unanimemente chiarito dalla giurisprudenza che ne ha ridimensionato la portata, anche per la clausola compromissoria inserita negli contratti di lavoro sportivo, la legittimità è subordinata al fatto che la procedura arbitrale si configuri come uno strumento alternativo e volontario al giudizio ordinario e non determini una rinuncia assoluta al giudice ordinario che deve poter successivamente sindacare la validità del lodo irrituale ed, eventualmente, annullarlo<sup>71</sup>. Non si tratta, infatti, di una sentenza ma di una decisione che è frutto di una volizione contrattuale riconducibile alle parti e, quindi pronuncia idonea a spiegare effetti ex art. 1372 c.c. e 2113 c.c..

In tale prospettiva, un autorevole orientamento giurisprudenziale, da ultimo avallato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi sugli effetti processuali della clausola compromissoria per arbitrato

mondo calcistico la F.I.G.C. ha istituito due appositi collegi arbitrali permanenti presso le due Leghe professionistiche e predisposto appositi regolamenti di procedura.

<sup>69</sup> Art. 806 c.p.c. rubricato «Controversie arbitrabili», a norma del quale: «Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro».

<sup>70</sup> Art. 808 c.p.c. rubricato «Clausola compromissoria», a norma del quale: «La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto

al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria. Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'art. 807 c.p.c.».

<sup>71</sup> Cass. civ. Sez. lavoro, 01-08-2003, n. 11751, in *Mass. Giur. It.*, 2003.

sportivo, ha opinato nel senso che l'eccezione di convenzione di arbitrato, rituale come irrituale, introduce una questione di merito<sup>72</sup>.

Da ultimo, con ordinanza delle Sezioni unite, è stato dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione promosso - nell'ambito di una controversia tra un calciatore dilettante ed una società sportiva pendente dinanzi al giudice ordinario - in base all'asserita esistenza di clausole compromissorie che attribuiscono tale controversia ad organi di giustizia sportiva, poiché l'arbitrato irrituale (come quello rituale) trova il proprio fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un'attività negoziale e non una funzione giurisdizionale<sup>73</sup>.

In definitiva e per concludere, anche nell'ambito delle questioni sportive patrimoniali, aventi ad oggetto vertenze di carattere giuslavoristico, è ammesso alternativamente il ricorso al giudice statale (in funzione di giudice del lavoro), ovvero a collegi arbitrali all'uopo nominati. In ogni caso, resta, altresì, ferma la supremazia statale ove situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, risultino rilevanti per l'ordinamento della repubblica. È unanimemente acclarato, infatti, che il provvedimento di giustizia sportiva è sempre conoscibile dall'ordinamento statale, ove assuma una rilevanza esterna nel senso che sia suscettibile di ledere situazioni giuridiche soggettive rilevanti e configurabili come interessi legittimi o diritti soggettivi. Pertanto, una clausola compromissoria del genere che stiamo trattando, giammai potrebbe dichiarare il lodo non impugnabile<sup>74</sup>.

<sup>72</sup> Cass. civ. Sez. I Ord., 20/05/2008, n. 12814, in *Mass. Giur. It.*, 2008; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/08/2008, n. 21926, in *Mass. Giur. It.*, 2008.

<sup>73</sup> Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 05/12/2012, n. 21869, in *CED Cassazione*, 2012; Cass. civ. Sez. Unite Ord., 11/03/2008, n. 6423 (rv. 602345), in *Mass. Giur. It.*, 2008.

<sup>74</sup> La impugnabilità dei lodi è, peraltro, pacifica tenuto conto del combinato disposto dell'art. 24 Cost., nonché degli artt. 1 e 3 della legge 17 ottobre 2003, n. 280 ed, infine,

Oltre a ciò, la validità della norma che consente il deferimento agli arbitri, è subordinata al fatto che questi non siano autorizzati a pronunciare secondo equità<sup>75</sup>, salvo che «per la quantificazione del danno o dell'indennizzo dovuto all'atleta, per la difficoltà di accertare, in base ai criteri usuali, quale possa essere l'incidenza di certi fatti (ad esempio l'esclusione dalla squadra) sull'attività di uno sportivo professionista»<sup>76</sup>. La regola di giudizio, infatti, è il diritto<sup>77</sup>.

Infine, quanto alla natura dell'arbitrato sportivo, e nel silenzio della norma, è di tutta evidenza che, stante l'intensa valorizzazione della libertà individuale delle parti contrattuali, ci si trovi di fronte ad un vero e proprio arbitrato volontario che origina, cioè, non già da una imposizione esterna, ma dalla libera scelta delle parti di aderire alle norme federali e, quindi, dal consenso alla clausola compromissoria prevista dalle norme federali, consenso espresso al momento dell'affiliazione o del tesseramento alla federazione<sup>78</sup>. Peraltro, sulla natura

dell'art. 412 *ter* c.p.c. che qualifica come irrituale l'arbitrato previsto dai contratti, *rectius* accordi, collettivi.

<sup>75</sup> In tal senso, C. Persichelli, *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 713.

<sup>76</sup> Così, V. VIGORITI, *I nuovi regolamenti arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro nel calcio*, in *www.judicium.it*, p. 16.

<sup>77</sup> Sul punto, più precisamente si rinvia a V. VIGORITI, *ibidem*, pp. 14 e 15, per il quale «gli arbitri dovranno rivolgersi alla *lex specialis* del rapporto dedotto, e dunque al contratto e all'accordo collettivo, nonché alle norme federali e a quant'altro sia particolarmente dettato a disciplina del rapporto di prestazione sportiva, anche se di matrice non strettamente nazionale»; per l'A. inoltre «vale la *lex generalis*, e quindi il diritto del lavoro e il diritto civile in generale, la cui applicazione è molto più frequente di quanto si possa ritenere, sia a livello di principi che di regole specifiche».

<sup>78</sup> Trattasi di arbitrato libero (o irrituale) a detta sia della dottrina - si veda, ad esempio, M. Sanino, *L'arbitrato sportivo in Italia*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pp. 352 s. -, sia dello stesso CONI nella delibera del 23 luglio 1987, n. 439, Parte II («Principi della Giustizia Federale»), lett. d), sia infine della giurisprudenza, ex multis, Cass., Sez. lav., 6 aprile 1990, n. 2889, in *Arch. civ.*, 1990, p. 911, secondo cui: «In tema di rapporti di lavoro fra società e tesserati della Figg, la devoluzione della controversia al collegio arbitrale costituito a norma dell'art. 4, l. 23 marzo 1981, n. 91, comporta un arbitrato irrituale (ammesso ex art. 5, l. n. 533 del 1973) all'esito



irrituale dell'arbitrato di lavoro sportivo previsto dai contratti collettivi, è unanime anche la giurisprudenza<sup>79</sup>.

Trattandosi, poi, di lodi irrituali saranno evidentemente impugnabili con le ordinarie azioni predisposte dall'ordinamento a tutela degli atti di autonomia privata, ove inficiati da vizi della volontà rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui al codice civile<sup>80</sup>. Quanto

ai vizi deducibili che attengono allo svolgimento dell'arbitrato in questione, si tratta, più precisamente, di quelli indicati dall'art. 808 *ter* c.p.c.<sup>81</sup>, concernenti i lodi irrituali in

del procedimento previsto dall'art. 23 del regolamento di disciplina della federazione predetta, risolvendosi con una pronuncia vincolante per le parti, emessa secondo equità in unica istanza e non impugnabile, con la conseguenza che si determina una situazione d'improponibilità della domanda in sede giudiziaria, senza che il carattere equitativo dell'arbitrato predetto possa essere escluso per il fatto che gli arbitri si siano, nel decidere, ispirati a norme di diritto».

<sup>79</sup> Per tutte, Cass. civ. Sez. I, 27/09/2006, n. 21005, *Corriere Giur.*, 2007, 8, 1008, che, trattando della clausola compromissoria ex art. 24 dello statuto FIGC, ha specificato che l'arbitrato da essa integrato ha natura irrituale. Cass. civ. Sez. lavoro, 01 agosto 2003, n. 11751 (rv. 565610), in *Mass. giur. it.*; ancora, Cass. civ., sez. lav., 02 aprile 1998, n. 3420, in *Mass. giur. it.*, 1998. Nel merito, si veda Trib. Milano, sez. lav., 28 febbraio 2006, in *Giur. it.*, 2007, 4, 961. In dottrina, D. Borghesi, *Arbitrato e conciliazione nelle controversie di lavoro*, in *Codice degli arbitri e delle conciliazioni*, diretto da Buonfrate e Giovannuccio Orlandi, Torino, 2006; V. Vigoriti, *L'arbitrato del lavoro nel calcio*. Commentario. Milano, 2004, pp. 32 ss.; idem, *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in *Riv. arb.*, 2001, pp. 13 ss.; F. P. Luiso, *ibidem*, pp. 23 ss.; S. Scarfone, *L'inappellabilità dei lodi arbitrali*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2005, pp. 55 ss.; C. Punzi, *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Rass. Arbitr.*, 1986, pp. 175 ss. e in *Riv. dir. sport.*, 1987, pp. 243 e ss.; G. Vidiri, *Arbitrato irrituale, federazioni sportive nazionali e il Decreto Legislativo 23 luglio 1999*, n. 142, in *Riv. dir. sport.*, 2000, pp. 668 ss.

<sup>80</sup> Siffatto principio è stato ribadito recentemente da Cass. civ., sez. III, 01 dicembre 2009, n. 25268, in *Ced Cassazione*, 2009 secondo cui: «nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell'impugnazione per nullità prevista dall'art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti. (Rigettag, App. Bologna, 17 novembre 2004)». Qualche discussione in più, invece, si è alimentata per quel che attiene ai vizi denunciabili nel giudizio di annullamento, rispetto ai quali in dottrina resistono due opinioni

contrapposte, l'una che non ammette che possano essere dedotti gli errores in iudicando e, addirittura, la manifesta iniquità, stante la formulazione della norma che non consentirebbe una simile estensione; l'altra in base alla quale errori di fatto e di diritto potrebbero ricondursi sotto l'enunciazione del n. 4) dell'art. 808 *ter*, comma 2., ai sensi del quale il giudice può annullare il lodo irrituale se «gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo», in forza della regola implicita voluta dalle parti della corretta decisione della controversia. Per il primo orientamento, si rinvia a V. Vigoriti, *L'impugnazione dei lodi del lavoro sportivo*, a commento di Trib. Milano, 28 febbraio 2006, in *Giur. it.*, 2007, pp. 961 ss.; idem, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, in *Riv. arbitrato*, 2009, p. 403; per il secondo, si rinvia a L. Perdomi, *Impugnazione del lodo arbitrale irrituale in materia di lavoro sportivo*. Cenni sulla contrattazione collettiva vigente in ambito giuslavoristico sportivo e sulle clausole compromissorie ivi contenute, in *www.giustiziasportiva.it*, n. 1/2009. Quest'ultimo, per la dottrina, V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in *www.ilnuovodiritto sportivo.it*, sembra l'orientamento più appropriato almeno quando gli arbitri debbano deliberare secondo diritto e, quindi, a seguito di una corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto e sulla base dei fatti correttamente accertati e assunti a fondamento della decisione; tuttavia i supremi giudici di legittimità, Cass. civ., Sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3637 in *Mass. giur. it.*, 2009, *Ced Cassazione*, 2009, hanno affermato che in tal caso l'errore non è sindacabile ed è piuttosto da ricondursi all'abuso di mandato e fonte di responsabilità per gli arbitri. (Rigettag, App. Napoli, 29 aprile 2003); nel medesimo senso, Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2008, n. 29772, in *Mass. giur. it.*, 2008, (Rigettag, App. Campobasso, 14 gennaio 2003); e ancora, Cass. civ., Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22374, in *Mass. giur. it.*, 2006; Cass. civ., Sez. lav., 23 febbraio 2006, n. 4027, in *Foro it.*, 2007, 3, 1, 903; Cass. civ., Sez. lav., 23 febbraio 2006, n. 4025, in *Impresa*, 2006, 5, 877.

<sup>81</sup> Art. 808-*ter* c.p.c., rubricato «Arbitrato irrituale», a norma del quale: «Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'art. 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale

genere e dagli artt. 412 *ter* e *quater* c.p.c., per gli arbitrati previsti dai contratti collettivi di lavoro, fra i quali sono da annoverare per l'appunto quelli sportivi<sup>82</sup>. Ferma restando sempre la deducibilità di altri vizi che attengono al profilo sostanziale dell'atto, ovvero i vizi di nullità e di annullabilità

propri degli atti negoziali<sup>83</sup>. L'impugnazione si propone al tribunale in funzione di giudice del lavoro, nella circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato; il grado è unico, ragione per cui la sentenza sulla validità del lodo potrà essere impugnata solo con ricorso per Cassazione

il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'art. 825».

<sup>82</sup> V. Vigoriti, L'impugnazione dei lodi del lavoro sportivo, in *Giur. it.*, 2007, p. 963.

<sup>83</sup> Per la dottrina che ha evidenziato la rarità di tale ipotesi, tanto più per le controversie sportive, si rinvia a V. Vigoriti, *ibidem*, pp. 636 ss..

## Abstract

*Nel trattare dei profili più interessanti e complessi del rapporto contrattuale degli sportivi professionisti l'autore, partendo dalla normativa speciale (l. n. 91/1981) con la quale, per la prima volta è stato disciplinato il rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione sportiva professionistica, si sofferma sull'inquadramento di tale figura nell'ambito della categoria dei contratti, evidenziandone le peculiarità rispetto al contratto di lavoro tipico e sulle modalità di risoluzione delle controversie che derivano dalla sua attuazione.*

In treating of the most interesting and complex profiles of professional athletes' contractual relationship the author, starting from the special legislation (l. No. 91/1981) which, for the first time has governed the contractual relationship concerning the professional sports performance, focuses on the classification of such a figure within the category of contracts, highlighting the peculiarities compared to the contract typical and on resolving disputes arising from its implementation.